DATI PERSONALI

PROTEZIONE, LIBERA CIRCOLAZIONE E *GOVERNANCE*

2. Soggetti

a cura di
Fabio Bravo

Pacini Giuridica

DATI PERSONALI

PROTEZIONE, LIBERA CIRCOLAZIONE E *GOVERNANCE*

2. Soggetti

a cura di
Fabio Bravo

Pacini Giuridica

Lo studio pubblicato è stato finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, nell'ambito del progetto GRINS-*Growing Resilient, INclusive and Sustainable* (GRINS PE00000018 – CUP J33C22002910001). I punti di vista e le opinioni espresse sono esclusivamente quelle degli autori e non riflettono necessariamente quelle dell'Unione Europea, né può l'Unione Europea essere ritenuta responsabile per esse.

ISBN 978-88-3379-987-2

Realizzazione editoriale

Pacini Editore

Via A. Gherardesca
56121 Pisa

Responsabile di redazione
Valeria Savallo

Fotolito e Stampa
IGP Industrie Grafiche Pacini

INDICE

Capitolo XII
Il destinatario

Isabella Cardinali - Daniele Sborlini[*]

1. Inquadramento normativo

Il titolare del trattamento[1] si trova sovente, nell'ambito delle diverse operazioni che effettua, dinanzi alla possibilità o necessità di condividere dati, personali e non[2], con altri soggetti, interni o esterni alla propria organizzazione.

---

[*] Pur essendo lo scritto, nel suo complesso, frutto di riflessioni comuni, il par. 3.1 è da attribuire a Isabella Cardinali, il par. 3.2 è da attribuire a Daniele Sborlini, mentre i parr. 1 e 2 sono da attribuire ad entrambi congiuntamente.

[1] Secondo l'art. 4, par. 1, n. 7, del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), il titolare del trattamento è «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri». Il «trattamento» è definito come «qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione» (art. 4, par. 1, n. 2, GDPR).

[2] I «dati personali» sono definiti all'art. 4, par. 1, n. 1, GDPR come «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale». Il Regolamento UE n. 1807/2018 disciplina la libera circolazione dei dati non personali, da intendersi come i dati non aventi carattere "personale" (cfr. art. 3, par. 1, n. 1, Reg. cit., recante la definizione di «dati»). Un'apposita definizione di «dati non personali» è stata introdotta, a livello sovranazionale, con il Reg. UE n. 868/2022 ("*Data Governance Act*"), il quale, in senso coerente, all'art. 2, par. 1, n. 4 ha previsto che i «dati non personali» sono costituiti dai «dati diversi dai dati personali».

Tutte le volte in cui il titolare, rispetto ad operazioni afferenti all'ambito di applicazione del Reg. UE n. 679/2016, condivide (*rectius*, comunica)[3] dati personali esso deve sottostare a tale normativa[4].

[3] Nel contesto della normativa dell'UE in tema di *data protection*, con «comunicazione» si intendono tutte le tipologie di operazioni di trattamento mediante le quali si realizza il fenomeno circolatorio dei dati personali. Ciò, segnatamente, emerge dall'art. 4, par. 1, n. 2 del GDPR, ove, tra le operazioni costituenti «trattamento», è prevista altresì quella della «comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione» dei dati personali (v. altresì l'art. 3, par. 1, n. 2, Dir. UE n. 680/2016 e l'art. 3, par. 1, n. 3, Reg. UE n. 1725/2018). Nell'ordinamento domestico, invece, la «comunicazione» è una determinata *species* di operazione circolatoria dei dati, definita in particolare come «il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-*quaterdecies*, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione» (art. 2-*ter*, co. 4, lett. *a)*, d.lgs. n. 196/2003; v. altresì la lett. *b)* della medesima norma per la definizione di «diffusione»). Ciò, coerentemente a quanto stabilito dalla normativa previgente (cfr. l'art. 4, co. 1, lett. *l)*, d.lgs. n. 196/2003, anteriore alle modifiche apportate con il d.lgs. n. 101/2018 e, ancor prima, l'art. 2, co.1, lett. *g)*, l. n. 675/1996). La differenza tra diritto UE e diritto interno relativamente al significato dell'operazione della «comunicazione» non si ravvisa nel diverso contesto della disciplina di trasposizione della Dir. UE n. 680/2016: l'art. 2, co. 1, lett. *b)*, d.lgs. n. 51/2018 riporta infatti la medesima definizione di «trattamento» sopra richiamata, così accogliendo l'accezione della «comunicazione» stabilita a livello UE. Sul rilievo di tali differenze, v. quanto indicato *infra*, nel presente paragrafo.

[4] Il 4 maggio 2016 viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il nuovo pacchetto europeo sulla protezione dei dati personali, che comprende il Reg. UE n. 679/2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati», e la Direttiva UE n. 680/2016 «relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati». Il GDPR, che sostituisce la Dir. 95/46/CE, è entrato in vigore il 24 maggio 2016 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 25 maggio 2018; la Direttiva, che sostituisce la Decisione quadro 2008/977/GAI, è entrata in vigore il 5 maggio 2016 ed è stata recepita dall'Italia con il d.lgs. 8 maggio 2018, n. 51. In data 19 settembre 2018 è entrato in vigore il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che ha introdotto disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale italiana alle disposizioni del GDPR, novellando il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Oltre a recepire le disposizioni del GDPR, il d.lgs. n. 101/2018 ha regolamentato alcuni aspetti rimessi alla potestà legislativa nazionale, tra cui la previsione di alcune fattispecie di illeciti penali, che si aggiungono alle sanzioni pecuniarie già previste dal GDPR. In commento al Reg. UE n. 679/2016, senza pretesa di esaustività, si vedano: N. Zorzi Galgano (a cura di), *Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR*, Milano, 2019; G. Finocchiaro (a cura di), *La protezione dei dati personali in Italia. Regolamento UE n. 2016/679 e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, Bologna, 2019; V. Cuffaro-R. D'Orazio-V. Ricciuto (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019; R. D'Orazio-G. Finocchiaro-O. Pollicino-G. Resta (a cura di), *Codice della* privacy *e* data protection, Milano, 2021. E ancora: L. Califano-C. Colapietro (a cura di), *Innovazione, tecnologia e valore della persona. Il diritto alla protezione dei dati personali nel regolamento UE 2016/679*, Napoli, 2017; G. Busia-L. Liguori-O. Pollicino (a cura di), *Le nuove frontiere della* privacy *nelle tecnologie digitali*, Roma, 2016; L. Bolognini-E. Pelino-C. Bistolfi, *Il regolamento* privacy *europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali*, Milano, 2016; F. Pizzetti, Privacy *e il diritto europeo alla protezione dei dati personali*, I (Dalla direttiva 95/46 al nuovo regolamento europeo) e II (Il regolamento europeo 2016/679), Torino, 2016. Nella letteratura straniera, cfr. C. Kuner-L.A. Bygrave-C. Docksey (eds.), *The EU General Data Protection Regulation (GDPR). A Commenta-*

In questo contesto, il soggetto che riceve comunicazione dei dati personali si configura quale «destinatario»[5]. L'art. 4, par. 1, n. 9, del GDPR definisce quest'ultimo, segnatamente, come «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi».

L'art. 4, par. 1, n. 9, GDPR precisa altresì che le «autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri» non sono invece considerate destinatari, fermo restando che il trattamento da parte di dette autorità «è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento»[6].

In merito, nel preambolo del regolamento è precisato che le richieste di comunicazione di dati presentate dalle autorità pubbliche dovrebbero sempre avere forma scritta, essere motivate e risultare «occasionali»[7]; esse, inoltre, non dovrebbero avere per oggetto un intero archivio, né portare all'interconnessione di più archivi[8].

Sono indicazioni basate sui principi di necessità e di stretta proporzionalità[9], il cui rilievo emerge anche dal testo dell'art. 4, par. 1, n. 9, Reg. cit., laddove limita l'eccezione in esame alle sole comunicazioni inerenti a un'indagine «specifica».

In tali ipotesi, la mancata qualificazione delle autorità pubbliche come "destinatari" comporta l'inapplicabilità degli obblighi stabiliti per il titolare che procede alla comunicazione dei dati (il quale, ad esempio, non dovrà indicare tali soggetti nell'informativa, né garantire il diritto di accesso in merito)[10]. L'autorità pubblica

---

ry, Oxford, 2020; I. Spiecker Gen. Döhmann-V. Papakonstantinou-G. Hornung-P. De Hert (eds.), *General Data Protection Regulation*, Baden-Baden, 2023; M. Krzysztofek, *GDPR: General Data Protection Regulation (EU) 2016/679*, Alphen a/d Rijn, 2019.

5 Illuminante, per un approfondimento di ampio respiro, l'analisi sulla figura del destinatario di F. Bravo, *«Destinatario» dell'informazione e trattamento dei dati personali nell'evoluzione dell'ordinamento europeo,* in M. D'Auria (a cura di), *I problemi dell'informazione nel diritto civile, oggi. Studi in onore di Vincenzo Cuffaro*, Roma, 2022, pp. 431-454. L'A., in particolare, attraverso la puntuale analisi delle opere di V. Cuffaro dedicate ai profili civilistici del diritto dell'informazione delinea i confini della figura del «destinatario» nell'ambito del trattamento dei dati personali.

6 Parte della dottrina ha ravvisato criticità rispetto a detta esclusione: cfr. i riferimenti riportati in A. De Franceschi, *Art. 4 Definizioni*, in R. D'Orazio-G. Finocchiaro-O. Pollicino-G. Resta (a cura di), *Codice della* privacy *e* data protection, cit., p. 165.

7 *Considerando* n. 31 Reg. cit.

8 *Ibidem*.

9 Rispetto al principio di necessità nel contesto della normativa di *data protection*, cfr. G. Buttarelli, *Comm. art. 3 (Principio di necessità nel trattamento dei dati)*, in C.M. Bianca-D. Busnelli (a cura di), *La protezione dei dati personali. Commentario al D.Lgs. 30 giugno, 196 ("Codice della* privacy*")*, Padova, 2007, I, pp. 32 ss.; C. Chilin-D. Sborlini, *Il principio di necessità*, in F. Bravo (a cura di), *Dati personali. Protezione, libera circolazione e* governance – Vol. 1. *Principi*, Pisa, 2023, pp. 366 e ss. Sul principio di proporzionalità (anche in senso ampio) nel medesimo ambito, si v. F. Bravo, *Sul bilanciamento proporzionale dei diritti e delle libertà "fondamentali", tra mercato e persona: nuovi assetti nell'ordinamento europeo?*, in *Contratto e impresa*, 2018, pp. 190 ss.; C. Basunti, *Il principio di proporzionalità*, in F. Bravo (a cura di), *Dati personali. Protezione, libera circolazione e* governance, cit., pp. 411 e ss.

10 Sugli obblighi correlati ai destinatari, v. *infra*, par. 2.

resta comunque assoggettata alla pertinente normativa di *data protection*, ove applicabile (ad esempio, alla Dir. UE n. 680/2016, come trasposta nel diritto interno)[11].

La definizione del destinatario, riportata anche in altre misure legislative sovranazionali in tema di protezione dei dati personali[12], conserva i caratteri della precedente contenuta nella Dir. 95/46/CE[13].

In capo al «destinatario», il regolamento europeo non prevede né *obblighi* né *responsabilità*[14]. Questa scelta appare coerente con il fatto che il destinatario è da classificarsi come tale con riguardo a una vicenda circolatoria (segnatamente, una comunicazione) di dati personali svolta da un altro soggetto (normalmente, titolare del trattamento), allo scopo di attribuire in capo a quest'ultimo determinati obblighi e responsabilità[15]. Al di là di questo angolo visuale, il soggetto destinatario può certamente essere centro di imputazione di obblighi e responsabilità in tema di *data protection*, ma solo se considerato secondo uno degli altri ruoli soggettivi previsti dalla normativa vigente (come il titolare o il contitolare del trattamento, il responsabile del trattamento e la persona autorizzata al trattamento), ai quali deve essere riportato tramite i criteri di qualificazione stabiliti dalla stessa[16].

La definizione di «destinatario», inerente al soggetto che è parte di una vicenda circolatoria dei dati personali, non risulta pertanto di per sé decisiva ai fini dell'in-

---

[11] Cfr. ad es. L. Tosoni, *Art. 4(9). Recipient*, in C. Kuner-L.A. Bygrave-C. Docksey (eds.), *The EU General Data Protection Regulation (GDPR)*, cit., p. 167.

[12] Il «destinatario» è definito in senso analogo nelle altre normative sovranazionali in materia di protezione dei dati personali. Nel contesto dei trattamenti di dati personali per finalità di *law enforcement*, nella specie, v. l'art. 3, par. 1, n. 10, Dir. UE n. 680/2016. Rispetto al Reg. UE n. 1725/2018 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, v. invece l'art. 3, par. 1, n. 13. La figura del destinatario non è invece definita nel contesto della disciplina sovranazionale in tema di *ePrivacy*: la Dir. 2002/58/CE, in particolare, la richiama – nel significato fatto proprio dal GDPR (e, prima, dalla Direttiva Madre) – unicamente al *considerando* n. 39, indicandola, nella versione in italiano, come "ricevente" (in quella inglese, è invece utilizzato il termine appropriato "*recipient*"), ove si legge che «[l]'obbligo di informare gli abbonati sugli scopi di elenchi pubblici in cui i loro dati personali devono essere inclusi dovrebbe essere imposto alla parte che raccoglie i dati per tale inclusione. Se i dati possono essere trasmessi a uno o più terzi, l'abbonato dovrebbe essere informato su questa possibilità e sul ricevente o sulle categorie di possibili riceventi». Nella presente sede, a ogni modo, la figura del destinatario è analizzata principalmente con riguardo al Reg. UE n. 679/2016.

[13] La definizione nella Dir. 95/46/CE è contenuta all'art. 2, lett. *g)*. In particolare, per «destinatario», ai sensi di detta norma, si intende «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che riceve comunicazione di dati, che si tratti o meno di un terzo. Tuttavia, le autorità che possono ricevere comunicazione di dati nell'ambito di una missione d'inchiesta specifica non sono considerate destinatari».

[14] Cfr. EDPB, *Linee guida 7/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR*, ver. 2.0, 7 luglio 2021, p. 31.

[15] Ciò emerge dall'analisi delle disposizioni riferite al destinatario, su cui v. *infra*, par. 2. Gli obblighi facenti riferimento ai destinatari imposti a chi comunica dati personali sono rivolti al solo titolare del trattamento; talune disposizioni richiamanti il destinatario, a ogni modo, sono rilevanti anche per i soggetti che trattano dati personali con altra veste. In merito, v. parimenti *infra*, par. 2.

[16] Si pensi, ad esempio, al caso in cui un soggetto, *destinatario* di una comunicazione avente ad oggetto dati personali, utilizzi i medesimi dati per proprie finalità di trattamento, divenendo dunque egli stesso nuovo ed autonomo *titolare*.

dividuazione delle situazioni giuridiche soggettive rilevanti in materia di protezione dei dati personali proprie di tale soggetto.

Per quanto riguarda la contiguità con altre figure, occorre evidenziare che il concetto di «destinatario» è distinto da quello di «*terzo*», anche in ragione di quanto espressamente previsto all'art. 4, par. 1, n. 9 del regolamento[17]. Invero, quest'ultimo è definito come «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile» (art. 4, par. 1, n. 10, GDPR).

La nozione di «*destinatario*» risulta *più ampia* rispetto a quella residuale offerta dal regolamento per descrivere il *terzo* e, comunque, *comprende anche i destinatari che non siano terzi*. Ne discende che tutti i terzi che ricevono una comunicazione di dati sono destinatari, ma non tutti i destinatari di dati sono terzi: esemplificando, il destinatario può ben essere costituito da un *responsabile* del trattamento incaricato dal titolare che comunica al medesimo dati personali, così come da una *persona autorizzata* al trattamento che riceve comunicazione dei dati dal titolare di propria afferenza[18]. Trattasi di precisazione opportuna, specialmente nell'ordinamento italiano, ove ivi l'operazione della «comunicazione» è tale, diversamente da quanto avviene a livello UE, solo se diretta a rendere i dati conoscibili da uno o più soggetti diversi «dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-*quaterdecies*, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile» (art. 2-*ter*, co. 4, lett. *a)*, d.lgs. n. 196/2003).

Innanzi alla mancata coincidenza con la nozione di *comunicazione* emergente dalle fonti sovranazionali, è opportuno precisare fin d'ora che a tale operazione di trattamento, come contemplata nel contesto della nozione di «destinatario» (art. 4, par. 1, n. 9, GDPR), non può, evidentemente, attribuirsi il diverso e (parzialmente) contrastante significato previsto a livello domestico; ciò, considerato il principio di

[17] Nelle linee guida dell'EDPB n. 7/2020 è precisato che la citata definizione di «terzi» corrisponde in linea generale alla precedente di cui alla Dir. 95/46/CE. Quali "terzi", sono riportati gli esempi della persona autorizzata al trattamento – segnatamente, un dipendente – che tratta dati personali a cui non è autorizzato ad accedere e per finalità diverse da quelle del datore di lavoro, nonché il soggetto al quale il responsabile del trattamento trasferisce i dati su incarico del titolare, così come, all'interno di un gruppo di società, una società diversa da quella del titolare o del responsabile del trattamento, nonostante l'appartenenza al medesimo gruppo (*Ibidem*). Il terzo, in tali casi, assume le vesti di un autonomo titolare del trattamento svolto per le proprie finalità (*Ibidem*).

[18] In dottrina, vi è chi sostiene che il «destinatario» non può essere un soggetto afferente al titolare del trattamento: cfr. A. De Franceschi, *Art. 4 Definizioni*, cit., p. 165. Tra chi invece conferma che il destinatario può anche essere una persona facente parte dell'organizzazione del titolare, cfr. ad es. C. del Federico-A.R. Popoli, *Le definizioni*, in G. Finocchiaro (a cura di), *La protezione dei dati personali in Italia*, cit., p. 102; L. Tosoni, *Art. 4(9). Recipient*, cit., pp. 166 ss. (che in merito evidenzia le difficoltà di ordine pratico discendenti dalla conseguente, ampia platea di soggetti afferenti alla nozione di «destinatario» per l'esecuzione degli obblighi di trasparenza del titolare).

supremazia del diritto dell'Unione[19], nonché i criteri di interpretazione di quest'ultimo emergenti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia[20].

Il rapporto tra la figura del destinatario e gli *altri ruoli* soggettivi di *data protection* emerge nitidamente da quanto finora evidenziato. Il concetto di «destinatario», al pari di quello di «terzo», ha natura relazionale e carattere relativo: è «destinatario» colui che, considerato nel contesto di una determinata vicenda circolatoria e dal punto di vista di chi effettua quest'ultima, riceve comunicazione dei dati personali[21]. Ciò, come si vedrà, risulta coerente con l'approccio relativo che guida le operazioni di classificazione dei «dati personali», i quali, invero, sono tali o meno a seconda (anche) dell'angolo visuale del soggetto considerato[22]. Al di fuori di quest'ottica, il destinatario resta da qualificarsi entro uno degli altri ruoli previsti dalla normativa, operazione indispensabile per accertare anzitutto se il medesimo sia soggetto alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, a seguire, per verificare,

---

[19] Sul principio di supremazia del diritto UE, cfr. CGCE, 15 luglio 1964, *Costa c. ENEL*, C-6/64; CGCE, 17 dicembre 1970, *Internationale Handelsgesellschaft mbH c. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel*, C-11/70; CGCE, 9 marzo 1978, *Amministrazione delle finanze dello Stato c. Simmenthal*, C-106/77; CGCE, 3 novembre 1990, *Marleasing SA c. La Comercial Internacional de Alimentación SA*, C-106/89. In dottrina, cfr. B. De Witte, *Retour à "Costa": la primauté du droit communitaire à la lumière du droit international*, in *RTDE*, 1984, pp. 425 ss.; K. Lenaerts-T. Corthhaut, *Of birds and hedges: the role of primacy in invoking norms of EU law,* in *ELR*, 2006, pp. 287 ss.; L.S. Rossi-C. Tovo, *Il principio del primato del diritto dell'Unione Europea*, in *Europa*, Roma, 2023, pp. 97 ss.; G. Tesauro, *Manuale di diritto dell'Unione europea*, a cura di P. De Pasquale e F. Ferraro, IV ed., Napoli, 2023, I, pp. 257 ss.

[20] Il riferimento è, in particolare, alla circostanza tale per cui, dalle esigenze inerenti all'applicazione uniforme del diritto dell'Unione, così come al principio di uguaglianza «discende che i termini di una disposizione del diritto dell'Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri al fine di determinare il suo senso e la sua portata, devono normalmente dar luogo, in tutta l'Unione, ad un'interpretazione autonoma e uniforme» (CGUE, 27 ottobre 2022, *Proximus*, C-129/21, pt. 47; CGUE, 26 marzo 2019, *SM*, C-129/18, pt. 50; CGUE, 11 aprile 2019, *Tarola*, C-483/17, pt. 36). D'altra parte, sempre secondo una costante giurisprudenza UE, «quando si interpreta una disposizione del diritto dell'Unione occorre tenere conto non soltanto della formulazione di quest'ultima e degli obiettivi da essa perseguiti, ma anche del suo contesto e dell'insieme delle disposizioni del diritto dell'Unione» (cfr. ad es. CGUE, 27 ottobre 2022, cit., pt. 48; CGUE, 10 dicembre 2018, *Wightman e a.*, C-621/18, pt. 47). In merito, la definizione di destinatario sembra funzionale a consentire l'esatta individuazione dei soggetti verso i quali adempiere determinati obblighi previsti dal regolamento (cfr. L. Tosoni, *Art. 4(9). Recipient*, cit., p. 165; su tali obblighi, v. *infra*, par. 2) e, alla luce di ciò, nonché del contesto nel quale è inserita non sembra poter essere intesa secondo una diversa accezione stabilita nel diritto interno (anche in ragione della natura del GDPR quale "regolamento" *ex* art. 288, par. 2, TFUE), evenienza che invero produrrebbe anche l'effetto di diminuire la tutela accordata alle persone con riguardo al trattamento dei dati personali di propria afferenza (ad esempio, determinando una riduzione del perimetro degli obblighi di trasparenza *ex* artt. 13, par. 1, lett. *e)* e 14, par. 1, lett. *e)*, Reg. cit.), laddove l'obiettivo ultimo della normativa di *data protection* è invece quello di garantire un elevato livello di protezione (cfr. ad es. il *considerando* n. 10 e l'art. 1 del Reg. UE n. 679/2016; in giurisprudenza, cfr. CGUE, 4 maggio 2023, *Bundesrepublik Deutschland*, C-60/22, pt. 64; CGUE, 1° agosto 2022, *Vyriausioji tarnybinės etikos komisija*, C-184/20, pt. 125).

[21] Cfr. EDPB, *Linee guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR*, cit., p. 31.

[22] Così, in base a quanto evidenziato *infra*, par. 3.2, con specifico riferimento a quanto da ultimo emergente da CGUE, 4 settembre 2025, *EDPS v SRB*, C-413/23 P.

una volta individuato il suo ruolo (titolare, contitolare, responsabile del trattamento, interessato e così via), quali siano i relativi eventuali obblighi e responsabilità[23].

Sempre rispetto al diritto dell'Unione, si ritiene utile dare conto anche di talune figure similari a quella del «destinatario», previste nell'ambito del *Data Governance Act* (Reg. UE n. 868/2022)[24] e del *Data Act* (Reg. UE n. 2854/2023)[25], di introduzione successiva al Reg. UE n. 679/2016 e di implementazione della strategia europea per i dati[26].

Nel Reg. UE n. 868/2022 non è presente una definizione di «destinatario», ma quella di «*utente dei dati*» ne risulta, seppur diversa, affine[27]. Tale soggetto è definito come «una persona fisica o giuridica che ha accesso legittimo a determinati dati personali o non personali e ha il diritto, anche ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 nel caso dei dati personali, di utilizzare tali dati per scopi commerciali o

[23] Ai fini di meglio definire la figura del «destinatario», le citate Linee Guide riportano anche, a titolo esemplificativo, una interessante annotazione. In particolare, all'interno delle stesse viene analizzato un caso di comunicazione di dati tra società: un'agenzia di viaggi organizza itinerari su richiesta di singoli clienti e, nell'ambito di tale servizio, invia i loro dati personali a compagnie aeree, ad alberghi e ad agenzie che organizzano escursioni affinché possano erogare i rispettivi servizi. L'agenzia di viaggi, gli alberghi, le compagnie aeree e i fornitori di servizi di escursione sono considerati titolari del trattamento da essi effettuato nell'ambito dei rispettivi servizi. Non esiste alcun rapporto titolare-responsabile. Tuttavia, le compagnie aeree, gli alberghi e i fornitori di servizi di escursione vanno considerati destinatari quando ricevono dati personali dall'agenzia di viaggi nell'ambito dell'attività appena descritta (EDPB, *Linee guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR*, cit., p. 33).

[24] Il *Data Governance Act* (DGA), uno dei pilastri fondamentali nell'ambito della strategia europea per i dati, è uno strumento intersettoriale (orizzontale) che ha inteso regolamentare il riutilizzo dei dati pubblici/detenuti e protetti, promuovendo la condivisione dei dati attraverso la regolamentazione di nuovi intermediari di dati e incoraggiando la condivisione dei dati a fini altruistici. Sia i dati personali che quelli non personali rientrano nell'ambito di applicazione del DGA; in caso di dati personali, si applica il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Il DGA ha modificato in modo significativo il precedente Reg. UE n. 1724/2018. Detto regolamento ha introdotto nuovi soggetti del trattamento, come il titolare dei dati (*data holder*), definito, *ex* art. 2, par. 1, n. 8 come «una persona giuridica, compresi gli enti pubblici e le organizzazioni internazionali, o una persona fisica che non è l'interessato rispetto agli specifici dati in questione e che, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale applicabile, ha il diritto di concedere l'accesso a determinati dati personali o dati non personali o di condividerli». Tale definizione deve essere coordinata con quella di interessato (*data subject*), inteso dall'art. 4, par.. 1, n. 1 del GDPR. Sul punto, v. F. Bravo, *Intermediazione di dati personali e servizi di* data sharing *dal GDPR al* Data Governance Act, in *Contratto e impresa* Europa, 2021, pp. 202-203.

[25] Il *Data Act* è parimenti un atto legislativo intersettoriale e affianca il DGA, con l'obiettivo di disciplinare l'accesso ai dati digitali, nonché le modalità della loro condivisione, anche nel pubblico interesse, e gli altri aspetti richiamati all'art. 1, par. 1 del medesimo. Su tale regolamento, per una completa analisi, si rimanda a A.M. Pinelli (a cura di), Data Act*. Introduzione interdisciplinare e commentario al Regolamento (UE) 2023/2854*, Pisa, 2025. V. altresì S. Torregiani, *Il "*Data Act*": una versione europea del "*Data Nationalism*"?*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 2023, pp. 131 ss.

[26] Comunicazione della Comm. UE del 19 febbraio 2020, intitolata «*Una strategia europea per i dati*», COM (2020) 86 final.

[27] V. Bellomia, *Articolo 2 - Definizioni*, in A.M. Pinelli (a cura di), *Dalla* Data Protection *alla* Data Governance*: il Regolamento (UE) 2022/868,* Pisa, 2024, p. 174.

non commerciali» (art. 2, par. 1, n. 9, Reg. cit.)[28]. L'utente dei dati, dunque, al pari del destinatario è il terminale di un'operazione di circolazione dei dati (anche non personali), qui rappresentata, segnatamente, della «*condivisione dei dati*», definita come «la fornitura di dati da un interessato o un titolare dei dati a un utente dei dati ai fini dell'utilizzo congiunto o individuale di tali dati, sulla base di accordi volontari o del diritto dell'Unione o nazionale, direttamente o tramite un intermediario, ad esempio nel quadro di licenze aperte o commerciali, dietro compenso o a titolo gratuito» (art. 2, par. 1, n. 10, Reg. cit.).

Per quanto attiene al Reg. UE n. 2854/2023, all'art. 2, par. 1, n. 14 è contenuta la definizione del «*destinatario dei dati*», consistente nella «persona fisica o giuridica che agisce per finalità riconducibili alla sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, diversa dall'utente di un prodotto o servizio correlato, a cui il titolare dei dati rende disponibili i dati, compresi i terzi a seguito di una richiesta dell'utente al titolare dei dati o in conformità di un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dalla normativa nazionale adottata conformemente al diritto dell'Unione»[29]. Anche in tal caso, trattasi di figura differente da quella del «destinatario» nel contesto della normativa di *data protection*, che tuttavia risulta caratterizzata, come quest'ultima, dal fatto che essa è costituita da un soggetto che riceve comunicazione di dati, che qui, in senso analogo al DGA, possono essere rappresentanti anche da informazioni non avente carattere personale.

Per quanto riguarda il piano internazionale, nella versione originaria della Convenzione 108 del Consiglio d'Europa non vi è riferimento alla figura dei destinatari[30]. Il «destinatario» è invece contemplato dalla Convenzione 108 +, che

---

[28] La nozione di utente di dati stabilita nel *Data Governance Act* sembra accostabile, seppur soltanto in parte, a quelle di «utente» e «utente professionale» previste, rispettivamente, dall'art. 3, ptt. 7 e 8 del Reg UE n. 1807/2018 in materia di *free flow* dei dati non personali, al cui testo si rinvia per maggiori dettagli.

[29] Il rapporto tra il «titolare dei dati» e il «destinatario» dei dati, ai sensi del *Data Act*, deve essere regolato, a norma dell'art. 8, par. 1 del medesimo regolamento, da un accordo che definisce, in modo trasparente, le modalità per rendere i dati disponibili e le condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie che disciplinano il rapporto. Sulla figura del titolare dei dati, sull'oggetto degli accordi tra questi per la messa a disposizione dei dati e, più in generale, per un migliore approfondimento sulla figura del destinatario dei dati nell'ambito del *Data Act*, si rimanda al commento all'art. 8 di V. Bellomia, *Articolo 8 - Condizioni alle quali i titolari dei dati mettono i dati a disposizione dei destinatari dei dati*, in A.M. Pinelli (a cura di), Data Act. *Introduzione interdisciplinare e commentario al Regolamento (UE) 2023/2854*, cit., pp. 363 ss. Nell'interessante contributo, l'A. rileva anche che: «In questo ambito potrebbero trovare proficuo spazio i servizi di intermediazione dei dati, introdotti e disciplinati dal Reg. UE 2022/868 (c.d. *Data Governance Act*), la cui precipua funzione è proprio quella di agevolare l'economia dei dati, instaurando relazioni commerciali tra utenti, destinatari dei dati e terzi e il cui intervento potrebbe avere l'effetto di incentivare gli utenti, ma anche i titolari e i terzi, alla condivisione, coadiuvandoli». Sulla funzione degli intermediari di dati, si rimanda a: F. Bravo, *Intermediazione di dati personali e servizi di* data sharing *dal GDPR al* Data Governance Act, cit., pp. 199 ss.; D. Poletti, *Gli intermediari dei dati,* in *European Journal of Privacy Law & Technologies*, 2022, pp. 46 ss. Con riguardo agli intermediari dei dati costituiti dalle "cooperative di dati", v. F. Bravo, *Le cooperative di dati*, in *Contratto e impresa*, 2023, pp. 757 ss.; Id. (a cura di), EU Data Cooperatives*. L'ingresso delle cooperative di dati nell'ordinamento europeo*, Torino, 2024.

[30] Council of Europe, *Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data*, Strasbourg, 28.I.1981, ratificata in Italia con l. 21 febbraio 1989, n. 98. Il de-

definisce il medesimo come una persona fisica o giuridica, una pubblica autorità, un servizio, o un altro organismo al quale sono comunicati o resi disponibili i dati personali[31], in senso pertanto analogo al Reg. UE n. 679/2016. Diversamente dal diritto sovranazionale, manca la precisazione circa l'irrilevanza della qualificazione di "terzo", carenza che non risulta produrre differenze in termini sostanziali; manca altresì la puntualizzazione, più pregnante, sulla necessità di non classificare come *recipients* le autorità pubbliche riceventi comunicazione dei dati nell'ambito di una specifica indagine, la quale è però riportata entro le spiegazioni della convenzione stessa[32].

Dall'inquadramento delineato, emerge che si è innanzi ad un fenomeno circolatorio avente per oggetto informazioni di carattere personale, che si attiva a seguito dell'iniziativa del titolare di comunicare i dati a uno o più soggetti, determinati o meno, e che si chiude nel momento in cui i dati personali giungono nella disponibilità del «destinatario». Assumendo il punto di vista di quest'ultimo, il destinatario deve essere considerato nella configurazione pertinente a seconda del ruolo soggettivo di *data protection* che risulta integrato nel singolo caso e, laddove detto ruolo corrisponda a quello del titolare del trattamento, esso potrà trattare i dati lecitamente (incluso la mera ricezione degli stessi) solo in presenza di una delle condizioni di liceità previste dall'art. 6, par. 1 del GDPR, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento (art. 5 Reg. cit.) e, comunque, di ogni altra disposizione pertinente. In ogni caso, è ben possibile che il fenomeno circolatorio, dopo la ricezione dei dati personali da parte del primo destinatario, abbia un nuovo impulso, il quale comporterà l'emersione di ulteriori destinatari e il rilievo di altre situazioni giuridiche soggettive[33].

---

stinatario, a ogni modo, è citato nelle spiegazioni della convenzione: di particolare interesse è quanto previsto rispetto al diritto di rettifica, ove è constatato che, negli ordinamenti nazionali o nella prassi usualmente è previsto che, laddove appropriato, le rettifiche apportate ai dati personali dovrebbero essere portate a conoscenza dei destinatari originali dei dati (Council of Europe, *Explanatory Report to the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data*, Strasbourg, 28.I.1981); ciò, sulla falsa riga di quanto oggi previsto dall'art. 19 Reg. UE n. 679/2016 (in merito, v. *infra*, par. 2.2).

[31] La Convenzione 108 è stata modernizzata (c.d. Convenzione 108 +) con il protocollo di emendamento del 10 ottobre 2018, ratificato dall'Italia con l. 22 aprile 2021, n. 60. L'art. 2, lett. *e)* della Convenzione 108 + così definisce il «*recipient*»: «*a natural or legal person, public authority, service, agency or any other body to whom data are disclosed or made available*».

[32] Cfr. Council of Europe, *Explanatory Report to the Protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data*, Strasbourg, 10.X.2018, pt. 23, ove è così indicato: «*[t]he recipient can be a public authority or an entity that has been granted the right to exercise a public function but where the data received by the authority or entity is processed in the framework of a particular inquiry in accordance with the applicable law, that public authority or entity shall not be regarded as a recipient*». In merito, è inoltre così precisato: «[*r*] *equests for disclosure from public authorities should always be in writing, reasoned and occasional and should not concern the entirety of a filing system or lead to the interconnection of filing systems. The processing of personal data by those public authorities should comply with the applicable data protection rules according to the purposes of the processing*». Sul «destinatario» nel contesto della Convenzione 108, cfr. ad es. L. Tosoni, *Art. 4(9). Recipient*, cit., p. 165.

[33] Sulle condizioni di liceità con riguardo al destinatario, è stato così osservato: «Ebbene, tra le basi giuridiche di cui all'art. 6, par. 1 GDPR (per i dati comuni, così come quelle indicate all'art. 9, par. 2, GPDR, per i dati appartenenti a categorie particolari), non è contemplata l'autorizzazione (neanche

2. Portata applicativa

2.1. Il destinatario nel contesto degli obblighi di trasparenza

Esaurito l'inquadramento normativo della figura del «destinatario» sotto il profilo soggettivo, si rende necessario analizzare la portata applicativa del ruolo, con particolare riferimento al Reg. UE n. 679/2016[34].

Il «destinatario» assume rilevanza nel GDPR in molteplici contesti, riportabili alle seguenti dimensioni: *(i)* la trasparenza verso gli interessati (artt. 13, par. 1, lett. *e)* e 14, par. 1, lett. *e)*, nonché, par. 3, lett. *c)*, Reg. cit.); *(ii)* i diritti degli interessati (artt. 15, par. 1, lett. *c)* e 19, Reg. cit.); *(iii)* la responsabilizzazione del titolare (art. 30, par. 1, lett. *d)*, Reg. cit.); *(iv)* i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali (art. 44 ss. Reg. cit.); *(v)* l'*enforcement* del GDPR, con riguardo ai poteri correttivi delle autorità di controllo (artt. 58, par. 2, lett. *g)* e *j)*, Reg. cit.).

Per quanto concerne gli obblighi di trasparenza – implementativi, a monte, del relativo principio di trasparenza (art. 5, par. 1, lett. *a)*, Reg. cit.)[35] – al titolare, anzitutto, in caso di raccolta dei dati sia presso l'interessato sia da altre fonti

sotto forma di licenza o altro atto dispositivo) che un titolare del trattamento possa eventualmente formulare nei confronti del destinatario delle vicende circolatorie concernenti dati personali. Sul punto è chiarissima l'osservazione critica dell'EDPB e dell'EDPS nella citata *Joint Opinion No*. 3/2021, ove, a p. 15, si rimarca espressamente che "Anche interpretando la nozione di 'autorizzazione' (che tuttavia deve essere definita nel testo legislativo della proposta) come la decisione (una scelta commerciale) assunta da una persona giuridica di permettere il trattamento di dati personali laddove tale persona giuridica disponga di una base giuridica a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, GDPR per autorizzate tale trattamento, va notato che il testo letterale di alcune disposizioni della proposta non sembra suffragare questa interpretazione conforme al GDPR" perché, in maniera del tutto erronea, "l''autorizzazione' sembra essere un'alternativa ad almeno una delle basi giuridiche (consenso dell'interessato) di cui all'articolo 6 GDPR", come ad esempio è riscontrabile nella parte finale dell'art. 5, par. 6, della proposta del *Data Governance Act*, nel quale veniva previsto che "Qualora l'utilizzo dei dati non possa essere concesso in conformità agli obblighi di cui ai paragrafi da 3 a 5 e non vi sia altra base giuridica per la trasmissione dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679, l'ente pubblico aiuta i riutilizzatori a richiedere il consenso degli interessati e/o l'autorizzazione delle entità giuridiche". Vero è, invece, che il titolare del trattamento destinatario delle informazioni veicolategli da altro titolare deve autonomamente soddisfare le condizioni di liceità di cui agli artt. 6, par. 1, e/o 9, par. 2, GDPR, per poter esercitare legittimamente poteri e facoltà che l'ordinamento accorda al titolare medesimo, senza potersi giovare – stando all'assetto del GDPR – di autorizzazioni, licenze o altri atti autorizzativi o dispositivi imputabili al titolare del trattamento collocato a monte della vicenda circolatoria» (F. Bravo, *«Destinatario» dell'informazione e trattamento dei dati personali nell'evoluzione dell'ordinamento europeo,* cit., p. 448).

[34] Gli obblighi esaminati, a ogni modo, si rinvengono anche nella Dir. UE n. 680/2016 e nel Reg. UE n. 1725/2018, seppur con talune distinzioni di cui non è possibile dare conto in questa sede.

[35] Sul principio di trasparenza, cfr. ad es. F. Cilia-S. Dalle Nogare-R. Pozzi, *Il principio di trasparenza*, in F. Bravo (a cura di), *Dati personali. Protezione, libera circolazione e* governance, cit., pp. 141 ss.; G. Malgieri, *Principi applicabili al trattamento dei dati personali*, in R. D'Orazio-G. Finocchiaro-O. Pollicino-G. Resta (a cura di), *Codice della* privacy *e* data protection, cit., pp. 184 ss.; M. Dell'Utri, *Principi generali e condizioni di liceità del trattamento dei dati personali*, in V. Cuffaro-R. D'Orazio-V. Ricciuto (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, cit., pp. 199 ss. Sui relativi adempimenti di trasparenza, cfr. ad es. A. Ricci, *I diritti dell'interessato*, in G. Finocchiaro (a cura di), *La protezione dei dati personali in Italia*, cit., pp. 392 ss.; G. di Lorenzo,

(rispettivamente, artt. 13, par. 1, lett. *e)* e 14, par. 1, lett. *e)*, Reg. cit.), è imposto di informare quest'ultimo in merito agli eventuali *destinatari* o alle eventuali *categorie di destinatari* dei dati personali[36]. Trattasi di informazioni volte a porre l'interessato nelle condizioni di esercitare un effettivo potere di controllo sui propri dati personali, consentendogli di comprendere l'ambito soggettivo di circolazione degli stessi e, dunque, i rischi che ne derivano[37]. Per quanto concerne la facoltà del titolare di indicare i destinatari per categoria, secondo le indicazioni del Gruppo di lavoro Art. 29, fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati[38], in tal caso occorre comunque fornire le «informazioni più pregnanti per gli interessati», le quali devono essere «il più specifiche possibile e indicare il tipo (ad es. facendo riferimento alle attività svolte), l'ambito di attività, il settore, il comparto e la sede dei destinatari»[39]. A ogni modo, resta fermo che la facoltà di indicare i destinatari per categoria non esclude il diritto degli interessati, ai sensi dell'art. 15 Reg. cit., di richiedere informazioni puntuali sull'identità degli stessi, come meglio indicato a seguire.

Sempre nel contesto della trasparenza, i destinatari sono citati rispetto alla regolazione delle tempistiche per l'assolvimento degli obblighi di fornitura delle informazioni sul trattamento in caso di raccolta dei dati presso fonti diverse dall'interessato. Laddove sia prevista la comunicazione dei dati così acquisiti ad altro destinatario, invero, il titolare è abilitato a fornire l'informativa «non oltre la prima comunicazione dei dati personali» (art. 14, par. 3, lett. *c)*, Reg. cit.). Trattasi di disposizione da coordinare con gli altri termini temporali previsti, a partire da quello che stabilisce il limite massimo di tempo generale[40], tale per cui l'obbligo in esame deve essere eseguito entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali e, comunque, al più tardi entro un mese, tenendo conto delle circostanze specifiche in cui i dati sono trattati (art. 14, par. 3, lett. *a)*, Reg. cit.); ciò, in quanto la tempistica

Spunti di riflessione su taluni «diritti dell'interessato», in N. Zorzi Galgano (a cura di), *Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR*, cit., pp. 244 ss.

[36] Nel medesimo senso, cfr. gli artt. 10, par. 1, lett. *c)* e 11, par. 1, lett. *c)*, Dir. 95/46/CE. Sull'obbligo di indicare i destinatari in paesi terzi o le organizzazioni internazionali (artt. 13, par. 1, lett. *f)* e 14, par. 1, lett. *f)*, Reg. cit.), v. quanto indicato *infra*, nel presente paragrafo.

[37] Quando la condizione di liceità del trattamento è rappresentata dal consenso dell'interessato (art. 6, par. 1, lett. *a)*, Reg. cit.), tali informazioni concorrono altresì nell'abilitare l'interessato a valutare compiutamente la piena rispondenza del trattamento al proprio interesse, secondo quella che è stata definita come la «funzione valutativa» del consenso (cfr. F. Bravo, *Il "diritto" a trattare dati personali nello svolgimento dell'attività economica*, Milano, 2018, pp. 82 ss.).

[38] Cfr. EDPB, *Endorsement 1/2018*, 25 May 2018.

[39] Gruppo di lavoro ex Articolo 29, *Linee guida sulla trasparenza ai sensi del regolamento 2016/679*, 29 novembre 2017, ver. emendata dell'11 aprile 2018, pp. 39-40. La facoltà di indicare i destinatari per categoria appare riconosciuta per contemperare il principio di trasparenza con esigenze di carattere operativo, anche in considerazione del fatto che non sempre risulta possibile conoscere i destinatari specifici prima di iniziare il trattamento (cfr. EDPB, *Linee guida 1/2022 sui diritti degli interessati - Diritto di accesso*, ver. 2.1, 28 marzo 2023, p. 41; in merito, per quanto emergente dalla giurisprudenza UE, v. *infra*, par. 3.2).

[40] Gruppo di lavoro ex Articolo 29, *Linee guida sulla trasparenza ai sensi del regolamento 2016/679*, cit., p. 16.

in esame non sostituisce quest'ultima[41]. Ancora, laddove i dati personali siano destinati ad essere utilizzati per comunicare con l'interessato, l'adempimento deve essere curato al massimo al momento della prima comunicazione con il medesimo (art. 14, par. 3, lett. *b)*, Reg. cit.)[42].

2.2. Il destinatario nel contesto dei diritti degli interessati

Relativamente alla dimensione riguardante gli ulteriori diritti degli interessati[43], occorre richiamare anzitutto l'art. 15, par. 1, lett. *c)*, Reg. cit., stando al quale l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare anche l'accesso alle informazioni inerenti ai destinatari o alle categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, con particolare riguardo ai destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali[44]. Diversamente da quanto previsto nel contesto degli obblighi di trasparenza poc'anzi citati, qui va evidenziato che la scelta tra fornitura di

[41] *Ibidem*. In particolare, nel caso in cui la comunicazione al *recipient* sia prevista prima del tempo stabilito all'art. 14, par. 3, lett. *a)*, Reg. cit., l'obbligo informativo dovrà essere assolto entro tale termine; in caso contrario, troverà invece applicazione questa disposizione e occorrerà perciò procedervi entro il citato limite temporale generale.

[42] Anche in tal caso, quando la comunicazione verso l'interessato è prevista anteriormente a quella rivolta al primo *recipient*, detta disposizione prevale su quella di cui all' art. 14, par. 3, lett. *c)*, Reg. cit.

[43] Sui diritti dell'interessato, segnatamente come situazioni giuridiche attive, cfr. G. Alpa, *La normativa sui dati personali. Modelli di lettura e problemi esegetici*, in *Dir. inf.*, 1997, pp. 703 ss.; C. Castronuovo, *Situazioni soggettive e tutela nella legge sul trattamento dei dati personali*, in *Europa e dir. priv.*, 1998, pp. 653 ss. Per un approfondimento relativo all'evoluzione della tutela dell'interessato e dei suoi diritti si rimanda, senza pretesa di esaustività, a S. Rodotà, *Intervista su* privacy *e libertà*, a cura di P. Conti, Roma-Bari, 2005, p. 19; Id., *Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1997, pp. 583 ss.; G. Finocchiaro, voce «*Identità personale (diritto alla)*», in *Digesto civ. Agg.*, Torino, 2010, pp. 721 ss.; C. Lo Surdo, *Dati personali e strumenti di tutela del soggetto interessato*, in *Danno e resp.*, 2003, pp. 699 ss.; A. Nervi, *I diritti dell'interessato*, in V. Cuffaro-R. D'Orazio-V. Ricciuto (a cura di), *Il codice del trattamento dei dati personali*, Torino, 2007, pp. 61 ss. Più di recente, cfr. A. Ricci, *I diritti dell'interessato*, cit., pp. 392 ss.; F. Calisai, *I diritti dell'interessato*, in V. Cuffaro-R. D'Orazio-V. Ricciuto (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, cit., pp. 327 ss.; E. Pelino, *I diritti dell'interessato*, in L. Bolognini-E. Pelino-C. Bistolfi, *Il regolamento* privacy *europeo*, cit., 2016, pp. 171 ss.

[44] Il potere di controllo (e di intervento) dell'interessato sui propri dati personali, trova espressione anche nella possibilità, per questi, di ottenere conferma dell'esistenza di un trattamento che ha ad oggetto suoi dati, a prescindere da eventuali possibili illeciti, nonché di ottenere l'accesso e copia di tali dati (art. 15 Reg. cit.). Sul diritto di accesso, così è specificato nel *considerando* n. 63 Reg. cit.: «Un interessato dovrebbe avere il diritto di accedere ai dati personali raccolti che la riguardano e di esercitare tale diritto facilmente e a intervalli ragionevoli, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. Ciò include il diritto di accedere ai dati relativi alla salute, ad esempio le cartelle mediche contenenti informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati. Ogni interessato dovrebbe pertanto avere il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla finalità per cui i dati personali sono trattati, ove possibile al periodo in cui i dati personali sono trattati, ai destinatari dei dati personali, alla logica cui risponde qualsiasi trattamento automatizzato dei dati e, almeno quando è basato sulla profilazione, alle possibili conseguenze di tale trattamento». Sul diritto di accesso, cfr. ad es. A. Ricci, *I diritti dell'interessato*, cit., pp. 396 ss.; G. di Lorenzo, *Spunti di riflessione su taluni*

informazioni sui destinatari specifici o per categorie è una facoltà afferente al diritto (di accesso) dell'interessato[45]. Conseguentemente, il titolare è tenuto ad esplicitare nominativamente i destinatari, se richiesto dall'interessato, così come laddove quest'ultimo non abbia fornito precisazioni in merito[46]; ciò, fatta salva l'eccezione prevista dal regolamento europeo in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (art. 12, par. 5, Reg. cit.)[47], nonché in caso di impossibilità di identificare gli interessati[48].

L'art. 19 Reg. cit., con riguardo ai destinatari, prevede un obbligo per il titolare e un diritto per l'interessato[49]. Anzitutto, il titolare è tenuto a comunicare a ogni destinatario al quale sono stati trasmessi i dati le eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate ai sensi degli artt. 16, 17, par. 1 e 18, Reg. cit. (obbligo di notifica), a meno che ciò «si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato»[50]. In aggiunta, l'interessato ha altresì il diritto di ottenere dal titolare comunicazione di tali destinatari; in tal caso, il regolamento non menziona le "categorie" di destinatari, così imponendo l'indicazione specifica di questi ultimi[51]. Il titolare è tenuto a documentare i concreti destinatari, essendo tale passaggio il presupposto per adempiere i richiamati obblighi e, comunque, per garantire il rispetto del principio di *accountability* (art. 5, par. 2, Reg. cit.)[52]. L'art. 19 del regolamento,

«diritti dell'interessato», cit., pp. 246 ss.; F. Modafferi, *Il diritto di accesso ai dati personali*, in *RU Risorse umane nella pubblica amministrazione*, 2022, pp. 59 ss.

45 EDPB, *Linee guida 1/2022 sui diritti degli interessati - Diritto di accesso*, cit., p. 41, richiamando quanto emerso dalla giurisprudenza UE (su cui v. *infra*, par. 3.2).

46 *Ibidem*.

47 *Ibidem*. In ogni caso, la circostanza che i dati siano stati comunicati a un elevato numero di destinatari non è sufficiente, in quanto tale, a rendere la richiesta eccessiva (*Ibidem*).

48 Cfr. CGUE, 12 gennaio 2023, *Österreichische Post*, C-154/21, pt. 48, su cui v. *infra*, par. 3.2.

49 Sull'art. 19 del GDPR, cfr. ad es. G. Giannone Codiglione, *Articolo 19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento*, in R. D'Orazio-G. Finocchiaro-O. Pollicino-G. Resta (a cura di), *Codice della* privacy *e* data protection, cit., pp. 342 ss.; G. González Fuster, *Article 19. Notification obligation regarding rectification or erasure of personal data or restriction of processing*, in C. Kuner-L.A. Bygrave-C. Docksey (eds.), *The EU General Data Protection Regulation (GDPR)*, cit., pp. 492 ss. La Dir. UE n. 680/2016 prevede specifici obblighi di notifica del destinatario: in merito, si rinvia agli artt. 7, par. 3, 9, parr. 3 e 4, Dir. cit.

50 Con l'art. 19 del GDPR, il legislatore europeo ha rimodulato tale obbligo: la normativa previgente, infatti, imponeva al titolare di procedere nel senso indicato solo su richiesta espressa dell'interessato (art. 12, lett. *c)*, Dir. 95/46/CE). Analoga previsione era contenuta nel testo previgente all'attuale Codice in materia di protezione dei dati personali (v. l'abr. art. 7, co. 3, lett. *c)*, d.lgs. n. 196/2003). Oltre i confini nazionali, prima dell'introduzione del GDPR, la normativa tedesca prevedeva un obbligo similare a quello stabilito nel regolamento: il *Bundesdatenschutzgesetz* disponeva l'obbligo di notifica da parte del titolare di eventuali modifiche, limiti o cancellazioni a coloro a cui erano stati trasmessi i dati personali ai fini di una loro conservazione.

51 V. *infra*, par. 3.2, per quanto evidenziato sul punto dalla Corte di giustizia UE.

52 Cfr. EDPB, *Linee guida 1/2022 sui diritti degli interessati - Diritto di accesso*, cit., p. 42. Sul principio di *accountability* si vedano anche gli autorevoli contributi di G. Malgieri, *Principi applicabili al trattamento dei dati personali*, cit., pp. 189 ss.; G. Finocchiaro, *GDPR tra novità e discontinuità. Il principio di* accountability, in *Giur. it*., 2019, pp. 2777 ss.; Ead., *Introduzione al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati,* in *Nuove leggi civ. comm*., 2017, pp. 1 ss.; Ead., *Il quadro d'insieme sul Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali*, in Ead. (a cura di), *Il nuovo*

interpretato alla luce del principio di *accountability*, responsabilizza il titolare, nei limiti della proporzionalità e della sostenibilità dello sforzo, non solo nei confronti degli interessati, dovendo provvedere tempestivamente a dare seguito alle formulate istanze, ma anche verso coloro ai quali le informazioni sono state comunicate. Ciò, per assicurare l'esattezza e l'attualità dei dati, e comunque la liceità del trattamento, non essendo i destinatari direttamente investiti dell'esercizio dei diritti di rettifica, oblio e limitazione. La norma, che senz'altro ha l'intento di tutelare l'interessato, rappresenta altresì, nei limiti in cui questo è possibile, una tutela nei confronti dei destinatari; questi ultimi, invero, potrebbero inconsapevolmente trovarsi nella condizione di ricevere dati inesatti, non più attuali o comunque non più necessari e quindi essere esposti a responsabilità per trattamento di dati personali in violazione del regolamento[53].

Sempre con riguardo ai diritti dell'interessato, per completezza va richiamato anche l'art. 17, par. 2, Reg. cit. in tema di diritto all'oblio, stando al quale «il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi *link*, copia o riproduzione dei suoi dati personali»[54]. Ebbe-

Regolamento europeo sulla privacy *e sulla protezione dei dati personali*, Bologna, 2017, pp. 1 ss.; Ead., sub *art. 24. Approfondimento*, in A. Barba-S. Pagliantini (a cura di), *Commentario del Codice Civile*, III, diretto da E. Gabrielli, Milano, 2019, pp. 513 ss.; F. Bravo, *L'«architettura» del trattamento e la sicurezza dei dati e dei sistemi*, in V. Cuffaro-R. D'Orazio-V. Ricciuto (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, cit., pp. 775 ss.; F. Mollo, *Gli obblighi previsti in funzione di protezione dei dati personali*, in N. Zorzi Galgano (a cura di), *Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR*, cit., pp. 255 ss.; F. Capparelli, *Comm. art. 24*, in L. Bolognini-E. Pelino (a cura di), *Codice della disciplina* privacy, Milano 2019, pp. 201 ss.; F. Resta, *Comm. art. 5*, in G.M. Riccio-G. Scorza-E. Belisario (a cura di), *GDPR e normativa* privacy. *Commentario*, Milano, 2018, pp. 49 ss.; E. Lucchini Guastalla, *Il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali: i principi ispiratori*, in *Contratto e Impresa*, 2018, pp. 106 ss.; Id., Privacy *e* Data Protection*: principi generali*, in E. Tosi (a cura di), Privacy *digitale, Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice* Privacy, Milano, 2019, pp. 82 ss.; D. Poletti-M.C. Causarano, *Autoregolamentazione privata e tutela dei dati personali: tra codici di condotta e meccanismi di certificazione*, in E. Tosi (a cura di), Privacy *digitale, Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice* Privacy, cit., pp. 377 ss.

[53] La responsabilità discendente dalla violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali è oggi disciplinata dall'art. 82 del GDPR. In tema, cfr. ad es. F. Bravo, *Riflessioni critiche sulla natura della responsabilità da trattamento illecito di dati personali*, in N. Zorzi Galgano (a cura di), *Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR*, cit., pp. 383 ss.; M. Ratti, *La responsabilità da illecito trattamento dei dati personali*, in G. Finocchiaro (a cura di), *La protezione dei dati personali in Italia*, cit., pp. 773 ss.; M. Gambini, *Responsabilità e risarcimento nel trattamento dei dati personali*, in V. Cuffaro-R. D'Orazio-V. Ricciuto (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, cit., pp. 1017 ss.; E. Tosi, *La responsabilità civile per trattamento illecito dei dati personali,* in Id. (a cura di), Privacy *digitale, Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice* Privacy, cit., pp. 639 ss.

[54] Sull'art. 17 Reg. cit., cfr. ad es. G. Finocchiaro, *Art. 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)*, in R. D'Orazio-G. Finocchiaro-O. Pollicino-G. Resta (a cura di), *Codice della* privacy *e* data protection, cit., pp. 325 ss.; Ead., *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in *Dir. inf.*, 2014, pp. 591 ss.; V. Zeno-Zencovich (a cura di), *Il diritto all'oblio su internet dopo*

ne, benché il sintagma "destinatario" non risulti impiegato dalla norma, in tal caso, stante la descritta ampiezza dell'operazione di "comunicazione"[55], si è parimenti innanzi a un obbligo imposto al titolare in relazione alla presenza di destinatari terzi, rappresentati, nella specie, dagli altri titolari che trattano i dati resi disponibili dal primo *controller*.

2.3. Il destinatario nelle altre dimensioni rilevanti: responsabilizzazione, trasferimento dei dati all'estero ed *enforcement*

Con riguardo alla dimensione dell'*accountability*, si è già evidenziato che il titolare, per adempiere gli obblighi in tema di diritti degli interessati appena esaminati, ha necessità di documentare i concreti destinatari del trattamento. Ebbene, a monte, esso dovrà altresì tenere traccia delle categorie dei destinatari previsti, compresi quelli di paesi terzi od organizzazioni internazionali, dando esecuzione agli obblighi in materia di tenuta dei registri delle attività di trattamento (art. 30 Reg. cit.). Ciò, conformemente a quanto espressamente previsto con riferimento ai registri del titolare (art. 30, par. 1, lett. *d)*, Reg. cit.), considerato che per il responsabile il regolamento si riferisce, più ampiamente, alle «categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento» (art. 30, par. 2, lett. *b)*, Reg. cit.)[56]. Specifici obblighi in tema di responsabilizzazione (oltre che sicurezza del trattamento), sono previsti nel contesto della Dir. UE n. 680/2016: il titolare e il responsabile del trattamento, segnatamente, sono tenuti alla registrazione (*logging*) di determinate operazioni compiute mediante sistemi di trattamento automatizzati e, sul punto, è previsto che tali registrazioni devono consentono di stabilire l'identità dei destinatari dei relativi dati personali (art. 25, par. 2, Dir. cit.)[57].

---

la sentenza Google Spain, Roma, 2015; F. Di Ciommo, *Diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento e diritto all'oblìo*, in V. Cuffaro-R. D'Orazio-V. Ricciuto (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, cit., pp. 353 ss. e spec. pp. 360 ss. con riguardo all'art. 17, par. 2; A. Ricci, *I diritti dell'interessato*, cit., pp. 409 ss.; G. di Lorenzo, *Spunti di riflessione su taluni «diritti dell'interessato»*, cit., pp. 246 ss.; A. Vigorito, *Sovranità digitale ed extraterritorialità dei dati: è davvero configurabile (e da parte di chi) un "oblio globale"?*, in *Dir. inf.*, 2023, pp. 776 ss.; A. Spangaro, *Notizie sul* web *e oblio: il conflitto tra cronaca, reputazione, riservatezza*, in *Giurisprudenza italiana*, 2021, pp. 1332 ss.

[55] V. *supra*, par. 1. La comunicazione comprende qualsivoglia «forma di messa a disposizione» dei dati (art. 4, par. 1, n. 2, Reg. cit.).

[56] Il riferimento alle «categorie dei trattamenti» potrebbe comunque ritenersi comprensivo dei destinatari. Così non è, a ogni modo, secondo l'interpretazione offerta dal Garante per la protezione dei dati personali, stando alla quale, «con riferimento alla "descrizione delle categorie di trattamenti effettuati" (art. 30, par. 2, lett. *b)* del RGPD) è possibile far riferimento a quanto contenuto nel contratto di designazione a responsabile che, ai sensi dell'art. 28 del RGPD, deve individuare, in particolare, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati oggetto del trattamento, nonché la durata di quest'ultimo» (GPDP, *FAQ sul registro delle attività di trattamento*, reperibili all'indirizzo https://www.garanteprivacy.it/home/faq/registro-delle-attivita-di-trattamento).

[57] I *log* sono impiegati «ai soli fini della verifica della liceità del trattamento, dell'autocontrollo, per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati personali e nell'ambito di procedimenti penali» (art. 25, par. 2, Reg. cit.). Come per i registri delle attività di trattamento, è previsto che, su richiesta, il titolare e il responsabile mettono i *log* a disposizione dell'autorità di controllo (art. 25, par. 3, Reg. cit.).

I destinatari assumono rilevanza altresì nel contesto della disciplina sui *trasferimenti di dati personali verso Stati terzi o organizzazioni internazionali* (capo V Reg. UE n. 679/2016)[58], con disposizioni d'interesse anche per i soggetti che effettuano operazioni di comunicazione dei dati personali in veste diversa da quella del titolare del trattamento. Premesso che, stando al c.d. principio generale per il trasferimento (art. 44 Reg. cit.), queste operazioni di trattamento hanno luogo soltanto se il titolare e il responsabile del trattamento rispettano le condizioni stabilite al capo V del regolamento europeo, volte garantire la continuità del livello elevato di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali offerto dal GDPR in caso di trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale[59]. In merito: *(i)* l'art. 46, par. 3, lett. *a)*, Reg. cit. specifica che costituiscono «garanzie adeguate» tali da abilitare simili trasferimenti in presenza di un'autorizzazione a opera dell'autorità di controllo competente, le clausole contrattuali tra «il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento o il destinatario dei dati personali nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale»; *(ii)* tra le deroghe per specifiche situazioni, rispetto al trasferimento svolto a partire da un registro il cui scopo, conformemente al diritto UE o interno applicabile, è quello di fornire informazioni al pubblico e che sia consultabile da chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse, a condizione che sussistano i requisiti per la consultazione previsti dal diritto applicabile (art. 49, par. 1, lett. *g)*, Reg. cit.), è stabilito che detto trasferimento, in tal caso, «è ammesso soltanto su richiesta di tali persone o qualora tali persone ne siano i destinatari» (art. 49, par. 4, Reg. cit.).

Circa la dimensione relativa all'*enforcement* del GDPR, il destinatario risulta contemplato tra i poteri correttivi delle autorità di controllo, le quali infatti possono ordinare la rettifica, la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento e la notificazione di tali misure ai destinatari cui sono stati comunicati i dati personali *ex* artt. 17, par. 2 e 19, Reg. cit. (art. 58, par. 2, lett. *g)*, Reg. cit.), nonché la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale (art. 58, par. 2, lett. *j)*, Reg. cit.)[60].

In ultimo, seppure non prevista dal GDPR, per la sua peculiarità risulta opportuno richiamare l'art. 9 Reg. UE n. 1725/2018 in tema di trasmissione di dati personali a destinatari stabiliti nell'Unione diversi dalle istituzioni e dagli organi

[58] In tema, cfr. ad es. G. Rugani, *La regolamentazione dei flussi di dati personali dall'UE verso paesi terzi*, Torino, 2024; F. Borgia, *Profili critici in materia di trasferimento dei dati personali verso i Paesi* extra-*europei*, in V. Cuffaro-R. D'Orazio-V. Ricciuto (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, cit., pp. 961 ss.; R. Panetta, *Il trasferimento all'estero dei dati personali*, in N. Zorzi Galgano (a cura di), *Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR*, cit., pp. 352 ss.; M.C. Meneghetti, *I trasferimenti di dati personali all'estero*, in G. Finocchiaro (a cura di), *La protezione dei dati personali in Italia*, cit., pp. 594 ss.

[59] Cfr. ad es. CGUE, 16 luglio 2020, *Facebook Ireland e Schrems*, C-311/18, pt. 93.

[60] L'art. 83, par. 5 del GDPR richiama inoltre i trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale *ex* artt. 44-49 Reg. cit. per stabilire che le autorità di controllo, in caso di violazione di tali disposizioni, possono irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie più elevate previste dal regolamento (com'è noto, fino a a 20 milioni di euro, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo del precedente esercizio, se superiore).

UE. Al riguardo, è previsto che una simile trasmissione[61], fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di principi e condizioni di liceità del trattamento (artt. 4-6 e 10 Reg. cit., fatta eccezione per i requisiti aggiuntivi stabiliti per il trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati), può essere effettuata solo se il destinatario dimostra *(i)* «che i dati sono necessari per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito» oppure *(ii)* che la trasmissione «è necessaria al fine specifico di servire l'interesse pubblico e il responsabile [*rectius*, titolare] del trattamento, qualora sussistano motivi per presumere che gli interessi legittimi dell'interessato possano subire pregiudizio, dimostra che è proporzionato trasmettere i dati personali per detto fine specifico dopo aver chiaramente soppesato i vari interessi in conflitto» (art. 9, par. 1, Reg. cit.). Rispetto al titolare del trattamento, ove questo dia origine alla trasmissione in questione esso deve dimostrare che la stessa sia «necessaria e proporzionata alle finalità cui è destinata, applicando i criteri di cui al paragrafo 1, lettera *a)* o *b)*»[62]. In questa sede, si intende soltanto evidenziare la descritta "peculiarità" di tale disciplina, consistente in ciò che, mentre, di base, il GDPR non prevede specifici obblighi e responsabilità per il «destinatario» in sé considerato[63], l'art. 9 del Reg. UE n. 1725/2018 pone in capo a quest'ultimo specifici obblighi, condizionanti la stessa liceità della comunicazione dei dati personali in suo favore. Detti obblighi, consistendo nel "dimostrare" determinati aspetti, appaiono riportabili alla dimensione dell'*accountability*: la norma in esame, in effetti, sembra presupporre che il destinatario, ivi, sia un titolare del trattamento, elemento evidente anche tenendo conto del contenuto degli obblighi (di responsabilizzazione) citati.

3. Casistica

3.1. Il destinatario nella casistica emergente nei provvedimenti del Garante

Nell'esame della casistica relativa ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, la figura del «destinatario» emerge – direttamente o indirettamente[64] – nell'ambito delle violazioni che afferiscono: agli obblighi informativi (artt. 13 e 14 Reg. UE n. 679/2016) ed al diritto di accesso all'interessato (art. 15 Reg. cit.); alla corretta individuazione delle condizioni di liceità per la comunicazione dei dati al destinatario (artt. 6 e 9 Reg. cit.), anche con riguardo alle comuni-

[61] Il riferimento alla «trasmissione», e non alla «comunicazione» (elemento ravvisabile anche nella traduzione del regolamento in altre lingue), sembra indice del fatto che la disposizione si applica solo alla *species* della comunicazione consistente nella trasmissione, ad esclusione, pertanto della diffusione e di ogni altra forma di messa a disposizione dei dati (art. 3, par. 1, n. 3, Reg. UE n. 1725/2018).

[62] Sull'art. 9 Reg. n. 1725/2018, si v. altresì il relativo *considerando* n. 21 Reg. cit.

[63] V. *supra*, par. 1.

[64] Il «destinatario» non è centrale nella casistica non gravando su questo oneri e responsabilità. Pertanto, il provvedimento in esame – e più in genere i provvedimenti dell'Autorità – non afferisce ad una omissione o violazione da parte dello stesso bensì del titolare.

cazioni c.d. "a catena" (ove i dati personali trasmessi da un titolare al destinatario, vengono da questi ritrasmessi ad altro destinatario); alla notifica richiesta in caso di rettifica, cancellazione o limitazione (art. 19 Reg. cit.) o nel caso in cui, a fronte di un trasferimento di dati all'estero, vengano meno i requisiti previsti (artt. 44 ss. Reg. cit.).

Con provvedimento del 17 luglio 2025, doc. *web* n. 10172163, ad esempio, il Garante si è pronunciato in ordine al corretto assolvimento degli obblighi informativi da rendere in favore dell'interessato e riguardanti i "destinatari". Il caso ha avuto avvio a seguito di un reclamo presentato da un paziente che lamentava i mancato riscontro, da parte di un ambulatorio presso cui era in cura, alle richieste di esercizio dei propri diritti ai sensi degli artt. 15 ss. GDPR. Segnatamente, «Con reclamo presentato all'Autorità, il sig. XX, per il tramite del proprio legale, ha rappresentato di aver esercitato i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento nei confronti del Poliambulatorio (…) (di seguito la "struttura sanitaria") e di non avere ricevuto idoneo riscontro. In particolare, il reclamante ha lamentato che, dopo reiterate istanze volte ad accedere alla documentazione sanitaria, attinente a cure odontoiatriche che si "sono protratte, senza soluzione di continuità, dal XX sino a febbraio XX" e detenuta dalla struttura sanitaria, con PEC del XX ha esercitato, senza successo "il diritto di accesso ai dati personali quale contemplato ai sensi dell'art. 15 Reg UE 2016 n. 679" nei confronti della citata struttura sanitaria. Ciò, al fine di ottenere la consegna di "(…) copia di tutti i dati personali nella (…) disponibilità, compresi quelli relativi alla salute"»[65].

A seguito dell'istruttoria svolta, «l'Autorità ha ritenuto che il trattamento di dati personali in questione è stato, dal citato titolare del trattamento, effettuato in violazione dell'art. 12, in relazione all'art. 15 del Regolamento, per non aver fornito riscontro, entro i tempi di cui all'art. 12 del Regolamento medesimo, all'istanza di esercizio del diritto di accesso ai dati avanzata dal sig. XX in data XX; in violazione dell'art. 13, paragrafo 1, lett. *e)* del Regolamento, nell'*inosservanza degli obblighi informativi con particolare riferimento alla specificazione dei destinatari/categorie di destinatari*; in violazione dell'art. 5, par. 1, lett. *f)* e 9 del Regolamento, per aver effettuato, nell'inosservanza del principio di "integrità e riservatezza", una comunicazione di dati relativi alla salute in assenza di una base giuridica legittimante al Poliambulatorio (…) S.r.l.»[66].

Con riguardo agli aspetti relativi alla figura del destinatario, qui in esame, emerge dunque sia una violazione relativa agli obblighi informativi di cui all'art. 13 GDPR, per carenza dell'elemento informativo avente ad oggetto l'identità dei destinatari o quantomeno l'indicazione delle categorie dei destinatari, sia una violazione delle norme relative alla condizione di liceità del trattamento, nelle operazioni di comunicazione dei dati dalla struttura sanitaria "titolare" del trattamento al poliambulatorio "destinatario".

Per ciò che attiene al primo profilo, nel provvedimento in esame il Garante ha chiarito che «In particolare, il titolare deve indicare nell'informativa di cui al citato

[65] GPDP, Provv. del 17 luglio 2025, doc. *web* n. 10172163.
[66] *Ibidem*.

art. 13, par. 1, lett. *e)*, del Regolamento "gli eventuali *destinatari* o (…) le eventuali categorie di destinatari dei dati personali". Tale indicazione, secondo quanto previsto nel documento "Linee guida sulla trasparenza – WP 260 rev. 01" adottate il 29 novembre 2017, versione emendata adottata il 11 aprile 2018" si deve declinare in modo tale che "*Devono essere indicati i destinatari effettivi* dei dati personali (per nome) *o le categorie di destinatari*. Conformemente al principio di correttezza, i titolari del trattamento devono fornire sui destinatari le *informazioni più pregnanti per gli interessati*. In pratica, si tratterà in genere dei *nomi dei destinatari*, in maniera tale che gli interessati sappiano con precisione chi è in possesso dei dati personali che li riguardano. *Se i titolari del trattamento optano per fornire le categorie dei destinatari, le informazioni dovrebbero essere il più specifiche possibile e indicare il tipo (ad es. facendo riferimento alle attività svolte), l'ambito di attività, il settore, il comparto e la sede dei destinatari*" (cfr. tabella allegata alle Linee guida, pag. 39/40)»[67].

Il provvedimento è dunque interessante, su tale profilo, perché si sofferma anche sulle modalità di corretto assolvimento dell'obbligo informativo in questione.

In merito all'altro aspetto, relativo alla base giuridica che deve assistere le comunicazioni dei dati personali dell'interessato ad un destinatario, il caso è particolarmente significativo perché riguarda la comunicazione dei dati afferenti alla salute ed ha primissimo rilievo, richiedendo che sia svolto con attenzione l'accertamento in ordine sia alla sussistenza della condizione di liceità per poter effettuare l'operazione di comunicazione dei dati al destinatario, sia al rispetto del principio di integrità e riservatezza, ovvero di sicurezza, che deve accompagnare la trasmissione dei dati dal titolare al destinatario.

In proposito il Garante, nel caso di specie, ha contestato sia l'inosservanza del principio di "integrità e riservatezza" dei dati di cui all'art. 5, par. 1, lett. *f)* del GDPR[68], sia il difetto di una congrua base giuridica legittimante la comunicazione al destinatario, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento medesimo. Nel citato provvedimento l'Autorità ha chiarito che «Sulla base della disciplina in materia di protezione dei dati personali per "dati relativi alla salute" si intendono "i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute" (art. 4, par. 1, n. 15 del Regolamento). Tali dati meritano una maggiore protezione dal momento che il contesto del loro trattamento potrebbe creare rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali (Cons. n. 51). I medesimi dati devono essere "trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza (…), compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (principio di "integrità e riservatezza")" (art. 5, par. 1, lett. *f)* del Regolamento). In linea con quanto sopra, le infor-

[67] *Ibidem*.

[68] Sul principio di integrità e riservatezza, cfr. G.M. Bilotta-D. Sborlini-I. Scarpelli, *Il principio di integrità e riservatezza (*rectius*, di sicurezza)*, in F. Bravo (a cura di), *Dati personali. Protezione, libera circolazione e* governance, cit., pp. 333 ss.; M. Dell'Utri, *Principi generali e condizioni di liceità del trattamento dei dati personali*, cit., pp. 214 ss.; A. Mantelero, *La gestione del rischio*, in G. Finocchiaro (a cura di), *La protezione dei dati personali in Italia*, cit., pp. 493 ss.; F. Mollo, *Gli obblighi previsti in funzione di protezione dei dati personali*, cit., pp. 276 ss.

mazioni sullo stato di salute possono essere *comunicate unicamente all'interessato* e *possono essere comunicate a terzi* sulla base di un idoneo presupposto giuridico o su indicazione dell'interessato stesso previa delega scritta di quest'ultimo (art. 9 Regolamento). Sulla base degli atti e delle dichiarazioni rese, è accertato che il titolare del trattamento, sia attraverso la trasmissione delle risultanze della TAC (effettuata in data XX presso la struttura sanitaria) (…) [al poliambulatorio "destinatario" della comunicazione dei dati, *n.d.r.*] a mezzo di una chiavetta USB consegnata al dott. XX – tanto che tale TAC "(…) è stata consegnata in data XX al sig. XX, dall'amministrazione del poliambulatorio (…) [destinatario dei dati, *n.d.r.*]" – sia attraverso l'invio del riscontro fornito con PEC del XX (a seguito dell'invito dell'Autorità del XX (prot. n. XX)), contenente dati relativi alla salute del sig. XX, trasmesso, oltre che all'interessato e all'Autorità, anche (…) [al poliambulatorio "destinatario" della comunicazione dei dati, *n.d.r.*] ha effettuato un trattamento di dati relativi alla salute dell'interessato nell'inosservanza del principio di "integrità e riservatezza" dei dati di cui all'art. 5, par. 1, lett. *f)* del Regolamento, comunicando dati relativi alla salute in assenza di un presupposto legittimante in violazione dell'art. 9 del Regolamento medesimo»[69].

Ancora, sul punto il Garante ha chiarito che con riferimento alla trasmissione delle risultanze della TAC a mezzo di una chiavetta USB consegnata al medico del poliambulatorio, destinatario della comunicazione dei dati, che poi ha provveduto a custodire e a consegnare «all'interessato tale TAC, le argomentazioni addotte dal titolare nella memoria difensiva non sono idonee a superare la violazione contestata. Infatti, la comunicazione di dati personali e relativi alla salute tra due soggetti titolari del trattamento, deve avvenire (…) sulla base di presupposti giuridici che legittimino tale comunicazione: si evidenzia che non si ravvisa tale presupposto allo stato degli atti, fra i quali è, anzi, presente un modello di consenso al trattamento dei propri dati personali, predisposto dal titolare e sottoscritto in data XX dall'interessato, nel quale quest'ultimo aveva negato il consenso "(…) alla comunicazione dei (…) (propri) dati personali e particolari a terzi, quali enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell'informativa e comunque per le finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali"»[70].

In altro caso, relativo a comunicazioni di dati per finalità di *marketing*, il Garante si è soffermato sulla corretta configurazione dei ruoli tra il titolare del trattamento e gli altri soggetti "destinatari" a cui i dati venivano comunicati per realizzare le predette finalità. La questione, affrontata nel provvedimento dell'11 gennaio 2023, doc. *web* n. 9861941, ha riguardato i trattamenti svolti dalla società Bakeca srl, ed è maturato a seguito dell'attività ispettiva svolta dall'*Authority* «al fine di verificare le modalità di raccolta dei dati personali tramite il sito di annunci economici www.

[69] *Ibidem*.

[70] *Ibidem*. La natura dei dati, appartenenti a categorie particolari *ex* art. 9 GDPR, impedisce che possa essere utilizzata, come condizione di liceità, la necessità che il trattamento avvenga per eseguire gli impegni contrattuali, prevista solo per i dati comuni dall'art. 6, par. 1, lett. *b)*, del GDPR.

bakeca.it, con particolare riguardo all'utilizzo di tali dati per finalità di *marketing* anche tramite cessione a terzi»[71].

Il Garante ha chiarito che «Dall'esame dei contratti forniti nel corso dell'attività ispettiva e sulla base di quanto riportato a verbale, si evince che la Società trasmette i dati dei soggetti, che hanno conferito uno specifico consenso, a terzi che utilizzano tali dati per finalità promozionali. Tali soggetti terzi, secondo la qualificazione scelta da Bakeca, in alcuni casi operano in qualità di responsabile del trattamento. Tale attribuzione dei ruoli tuttavia non risulta corretta poiché basata sull'assunto che il modello di *business* comunemente identificato come attività di intermediazione o di gestione/valorizzazione di *data base* consenta di assimilare il soggetto che si occupa di tale gestione ad un soggetto che opera per conto di Bakeca o, più specificamente, che effettua un trattamento di dati personali per conto di Bakeca. Invece, il soggetto terzo che acquisisce i dati, generalmente li utilizzerà per arricchire una propria banca dati e/o per svolgere attività promozionale per conto di propri committenti, diversi da Bakeca. Ne consegue che il rapporto che intercorre tra Bakeca e i tali *partner* è verosimilmente riconducibile ad un rapporto fra autonomi titolari del trattamento poiché il *partner* non effettua alcun trattamento per conto di Bakeca ma esegue un'attività che lo lega a Bakeca solo dal punto di vista commerciale senza tuttavia avere rilievo anche sui ruoli nel trattamento dei dati personali. Come meglio chiarito nelle Linee guida 7/2020 dell'EDPB, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale dei ruoli, è titolare il soggetto che determina le finalità (*why*) e i mezzi, cioè le modalità (*how*), del trattamento; è invece da considerarsi responsabile il soggetto che opera per conto del titolare, eseguendone le istruzioni anche con un certo grado di autonomia senza tuttavia poter esercitare alcuna facoltà in ordine alla scelta delle finalità del trattamento»[72].

Entrando nelle considerazioni relative alla comunicazione dei dati effettuata da Bakeca ai "destinatari", nell'ambito del proprio modello di *business*, il Garante ha rilevato, nel provvedimento ad esame, la rilevanza della corretta ricostruzione dei ruoli pertinenti in materia di protezione dei dati personali, al fine di porre correttamente in essere gli adempimenti previsti per la protezione dei diritti e delle libertà degli interessati. Nel provvedimento, a tal riguardo, viene affermato che «In tale ricostruzione dei ruoli, il soggetto che acquista la banca dati da Bakeca – che, come detto, nel rapporto con Bakeca è di fatto un titolare autonomo – dovrebbe operare come responsabile del trattamento per l'eventuale committente per il quale realizza l'attività promozionale. In questo caso infatti, realizza un trattamento per conto di un titolare che ne ha stabilito le finalità. Del resto, se così non fosse, si realizzerebbe un passaggio di dati tra l'acquirente della lista e il committente finale, che non sarebbe assistito da alcun consenso da parte degli interessati»[73].

A tal riguardo, nel provvedimento in esame viene ribadito anche l'orientamento relativo alla corretta acquisizione del consenso legittimante il trattamento in caso di comunicazioni "a cascata" di dati personali tra più titolari del trattamento. Si trova

[71] GPDP, Provv. 11 gennaio 2023, doc. *web* n. 9861941.
[72] *Ibidem*.
[73] *Ibidem*.

infatti precisato che, «come più volte chiarito dal Garante, *un iniziale consenso per la comunicazione dei dati a terzi per finalità promozionale ha valore solo nei confronti del primo titolare che li acquisisce e non può invece dispiegare i suoi effetti in un'infinita catena di trasferimenti* di cui l'interessato non è a conoscenza nel momento in cui concede il proprio consenso»[74]. Pertanto, il titolare del trattamento destinatario della comunicazione dei dati effettuata da altro titolare, non può avvalersi del consenso acquisito da quest'ultimo per legittimare la propria successiva comunicazione dei dati ad ulteriori destinatari, dovendo invece riacquisire un nuovo consenso.

A completamento dell'iter argomentativo, il Garante prosegue chiarendo che, nella fattispecie concreta sottoposta alla propria attenzione, «Si deve comunque dare atto del fatto che la Società ha ritenuto di agire correttamente nominando i propri *partner* commerciali come responsabili del trattamento perché tale soluzione appariva la più idonea ad offrire maggiori garanzie di controllo sulle banche dati affidate ai terzi attraverso apposite istruzioni volte ad evitare l'effettuazione di contatti indesiderati. Tuttavia, tale comprensibile esigenza di controllo non può essere soddisfatta utilizzando in maniera scorretta i ruoli previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, ma può comunque trovare soddisfazione attraverso opportune previsioni contrattuali (che la stessa Bakeca ha posto in essere) che, anche in un rapporto tra titolare e titolare, possono garantire il corretto utilizzo delle banche dati. Ciò premesso, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. *d)* del Regolamento, si rende necessario ingiungere a Bakeca di conformare i rapporti con i soggetti terzi alle indicazioni fornite con il presente provvedimento, provvedendo a *qualificare contrattualmente i ruoli in parola come rapporti tra autonomi titolari* nel caso in cui il *soggetto che riceve la banca dati* determini autonomamente le finalità del trattamento operando su tali banche dati per veicolare messaggi promozionali per conto di propri committenti»[75].

Sotto altro profilo, l'Autorità è intervenuta, con ordinanza ingiunzione doc. *web* n. 9493020 del 29 ottobre 2020, emessa nei confronti del Ministero dell'interno su istanza di una interessata che lamentava la mancata notifica, ad opera del titolare del trattamento, della rettifica dei dati personali errati che la riguardavano, da effettuarsi ai sensi dell'art. 19 del GDPR presso tutti i destinatari a cui i dati personali erano stati in precedenza comunicati[76]. In particolare, l'istante risultava essere stata erroneamente identificata come soggetto su cui gravava un ammonimento ai sensi dell'art. 8 del d. l. 23 febbraio 2009, n. 11 (atti persecutori, *ex* art. 612-*bis* del c.p.)[77].

---

[74] *Ibidem*.

[75] *Ibidem*.

[76] L'art. 19 del GDPR, rubricato «*Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazioni del trattamento*», stabilisce infatti che «Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi di dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda».

[77] La reclamante, nel caso di specie, risultava invece aver ricevuto un ammonimento orale ai sensi del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, adottato «per condotta violenta posta in essere nei confronti (…)» di un terzo, identificato nominativamente nel provvedimento e qualificato come *ex* fidanzato della reclamante.

Tale errore traeva origine, come accertato anche dal Garante[78], da un refuso di carattere materiale che, secondo la difesa dell'autorità pubblica, sarebbe stato poi corretto e, la rettifica, sarebbe stata poi comunicata a tutti i destinatari in possesso del dato errato. La comunicazione però, secondo quanto ricostruito a seguito dall'istruttoria, sarebbe avvenuta ad oltre un anno dalla segnalazione dell'interessata e del coinvolgimento del Garante e solo ad avvio di un procedimento da parte di quest'ultimo[79]. Pertanto, la pubblica autorità veniva sanzionata per una somma pari adeuro 50.000, anche in considerazione del numero esiguo di destinatari[80]. Nei confronti della stessa veniva altresì ordinato di valutare l'opportunità di promuovere adeguate iniziative formative nei confronti del personale, anche periferico, per assicurare il rispetto dei diritti degli interessati e la tempestiva rettifica dei dati inesatti ai sensi dell'art. 19 GDPR presso ciascuno dei destinatari a cui i dati siano stati previamente comunicati, con obbligo di riferire al Garante l'esito di tale valutazione[81].

---

[78] Nel provvedimento si legge, rispetto all'accertamento dell'Autorità: «Sulla base della documentazione agli atti è stato accertato che nella predetta comunicazione cartacea si indicava erroneamente che la reclamante era stata destinataria di un provvedimento di ammonimento diverso da quello effettivamente ricevuto».

[79] Il provvedimento ricostruisce analiticamente la cronologia dei fatti: «(...) È stato altresì accertato che XX *pro tempore* di XX, ancorché a conoscenza della erroneità dei dati comunicati quantomeno dal 18 giugno 2019 – data della richiesta di rettifica notificata dalla reclamante – ha ritenuto di non provvedere a comunicare la rettifica dei dati errati, considerando sufficiente che le informazioni riguardanti la reclamante inserite presso il Centro Elaborazione Dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza erano corrette. Orbene, la circostanza che i dati presenti nella Banca dati interforze presso il CED del Ministero dell'interno erano corretti non esimeva la XX di XX dall'obbligo di procedere alla rettifica dei dati erronei trasmessi attraverso diverse modalità ad altri soggetti, obbligo la cui violazione ha determinato la perdurante esistenza dei predetti dati personali inesatti presso i *destinatari*, come già evidenziato in premessa. Il XX pro tempore ha ritenuto di non provvedere alla rettifica dei dati erronei nemmeno dopo che questa Autorità, con la richiesta di informazioni del 4 ottobre 2019, aveva chiesto il motivo per il quale i dati errati non erano stati rettificati. Solo in data 23 luglio 2020, ossia a distanza di oltre un anno dalla richiesta di rettifica dell'interessata e successivamente alla comunicazione dell'avvio del presente procedimento, l'attuale Questore di XX, nel frattempo subentrato nell'incarico, provvedeva ad inviare ai destinatari originari della nota del 18 febbraio 2019 una nota di rettifica dei dati».

[80] Il titolare o il responsabile del trattamento possono rispondere dell'inadempimento all'obbligo di cui all'art. 19 GDPR sia in sede risarcitoria (*ex* art. 82 GDPR), sia in sede amministrativa, con soggezione a sanzione pecuniaria inflitta dall'Autorità di controllo, che può giungere fino a 20.000.000 di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente se superiore (art. 83, par. 5, lett *b)*, del GDPR). Nel provvedimento in esame, il Garante ha ben chiarito il criterio adottato ai fini della quantificazione della sanzione comminata: ai fini della determinazione della stessa si è tenuto conto anche del fatto che i *destinatari* erano un numero minimo e che quindi l'interessata non aveva subito un grave pregiudizio. Pertanto, seppur la «rettifica di tali dati (…) è avvenuta non dopo l'iniziale comunicazione del Garante, ma solo in seguito all'apertura formale del procedimento (…)» s'è tenuto in considerazione la circostanza che «la comunicazione dei dati personali errati è avvenuta nei confronti di un limitato numero di organismi» e quindi «considerato il rilevante ammontare della sanzione minima, pari a 50.000 euro, si ritiene di contenere l'ammontare della sanzione comminata entro il minimo edittale».

[81] In particolare, l'Autorità garante ordinava «al titolare del trattamento ai sensi dell'art. 37, comma 2, lettera *b)*, del Decreto, di valutare l'opportunità di promuovere adeguate iniziative formative nei confronti del personale, anche periferico, della XX, per assicurare il rispetto dei diritti degli interessati e

Appare rilevante, nel provvedimento in esame, anche in un'ottica più generale di *accountability*, la poc'anzi menzionata richiesta, da parte del Garante, di formazione a tutto il personale alle dipendenze dell'autorità titolare del trattamento anche sullo specifico tema della comunicazione ai destinatari. La mancata (o meglio, tardiva) comunicazione ai destinatari, nel caso di specie, è stata rilevata essere, infatti, frutto di una errata valutazione da parte di uno dei funzionari, in ordine alle modalità con cui si sarebbero dovuto dare attuazione all'obbligo di cui all'art. 19 del GDPR[82]. La violazione, invero, è stata duplice, in quanto l'amministrazione titolare del trattamento aveva omesso anche di dare riscontro all'interessata, nonostante la formulazione di una sua esplicita richiesta in tal senso.

Il Garante, nel caso di specie, ha quindi ribadito la centralità della formazione – onere in capo sia al titolare che al responsabile – a beneficio di chi svolge attività nell'ambito della protezione dei dati personali non solo quale prerequisito per correttamente adempiere alla disciplina in questione[83], ma anche come misura idonea sia a mitigare le conseguenze negative derivanti dall'inadempimento, sia a prevenire, per il futuro, l'eventualità che casi di pari genere si possano ripetere.

3.2. Il destinatario nella casistica della Corte di giustizia dell'UE

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha affrontato le questioni relative alla figura del «destinatario» in diverse sentenze, relative, in particolare, alle dimensioni entro cui tale soggetto assume rilevanza nel contesto del quadro normativo

---

la tempestiva rettifica dei dati inesatti, e di riferire al Garante entro 180 giorni dalla data del presente provvedimento l'esito di tale valutazione».

[82] Nel provvedimento si legge che «(…) È stato altresì accertato che il XX *pro tempore* di XX, ancorché a conoscenza della erroneità dei dati comunicati quantomeno dal 18 giugno 2019 – data della richiesta di rettifica notificata dalla reclamante – ha ritenuto di non provvedere a comunicare la rettifica dei dati errati, considerando sufficiente che le informazioni riguardanti la reclamante inserite presso il Centro Elaborazione Dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza erano corrette. Orbene, la circostanza che i dati presenti nella Banca dati interforze presso il CED del Ministero dell'interno erano corretti non esimeva la Questura di XX dall'obbligo di procedere alla rettifica dei dati erronei trasmessi attraverso diverse modalità ad altri soggetti, obbligo la cui violazione ha determinato la perdurante esistenza dei predetti dati personali inesatti presso i destinatari, come già evidenziato in premessa. Il XX *pro tempore* ha ritenuto di non provvedere alla rettifica dei dati erronei nemmeno dopo che questa Autorità, con la richiesta di informazioni del 4 ottobre 2019, aveva chiesto il motivo per il quale i dati errati non erano stati rettificati». Ed ancora: «Contrariamente a quanto sostenuto dalla Questura, la condotta omissiva sopra descritta ha leso il bene giuridico della reclamante consistente nei diritti all'esattezza dei propri dati personali ed alla loro rettifica tempestiva in caso di accertata inesattezza. Il grado di offensività della condotta attiene invece alla misura della sanzione eventualmente applicabile, secondo i criteri di legge».

[83] L'obbligo di formazione da erogare nei confronti degli autorizzati al trattamento dei dati personali all'interno delle organizzazioni è tutt'altro che secondario e non deve essere in alcun modo considerato un incombente irrilevante da parte delle imprese: invero, nel caso di mancata erogazione della formazione il GDPR prevede, ai sensi dell'art. 83, par 4, la rilevante sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10 milioni di euro o, per le imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale annuo dell'anno precedente se superiore.

UE in materia di *data protection* inerenti ai diritti dell'interessato e agli obblighi di trasparenza imposti al titolare del trattamento[84].

Nella sentenza del 27 ottobre 2022, la Corte fornisce rilevanti indicazioni sul «destinatario» nel contesto dell'art. 19 Reg. UE n. 679/2016[85]. In particolare, è offerta una lettura delle disposizioni in tema di *accountability* (artt. 5, par. 2 e 24, Reg. cit.), in combinato disposto con l'art. 19 Reg. cit., secondo la quale il titolare del trattamento che sia, al contempo, un «destinatario» deve ritenersi soggetto a un obbligo non altrimenti desumibile dal tenore letterale di tali disposizioni.

Il caso, in breve, riguarda gli obblighi imposti alle imprese che pubblicano elenchi telefonici pubblici e agli operatori di servizi telefonici rispetto al trattamento dei dati personali degli abbonati di questi ultimi, consistente nella pubblicazione di tali elenchi in base al loro consenso, fattispecie disciplinata dalla normativa speciale in tema di *ePrivacy* (art. 12, par. 2, Dir. 2002/58/CE)[86]. I destinatari, segnatamente, sono ivi costituiti dalle imprese terze che ricevono comunicazione, dagli operatori telefonici, dei dati degli abbonati, fatta eccezione per coloro che non hanno espresso il desiderio di comparire nei citati elenchi[87].

In questo contesto, il giudice del rinvio chiedeva alla Corte se il principio e i relativi obblighi di responsabilizzazione del titolare (artt. 5, par. 2 e 24, Reg. cit.) devono essere interpretati nel senso che un'autorità nazionale di controllo può esigere che il fornitore di elenchi telefonici, quale titolare del trattamento, adotti adeguate misure tecniche e organizzative per informare i titolari del trattamento terzi (ossia, l'operatore di servizi telefonici che gli ha comunicato i dati del proprio abbonato, nonché gli altri fornitori di elenchi ai quali esso stesso comunica tali dati, come avveniva nel caso di specie), della revoca del consenso esercitata dall'abbonato nei suoi confronti. Si è dunque di fronte a un "*destinatario*" qualificato come "*titolare*" del trattamento, che in questa veste è tenuto a garantire il rispetto dei diritti degli interessati.

Tralasciando le questioni che non risultano strettamente pertinenti rispetto alla presente indagine, per le quali si rinvia al testo della sentenza, si evidenzia che, a giudizio della Corte, in un caso di tal fatta le disposizioni in tema di responsabilizzazione, lette in combinato disposto con l'art. 19 Reg. cit., impongono al titolare del trattamento non solo di trasmettere, a ogni destinatario cui sono stati comunicati i dati personali, le eventuali revoche del consenso dell'interessato (adottando le misure tecniche e organizzative adeguate a tale scopo)[88]; laddove il "*titolare*" sia esso stesso un "*destinatario*", infatti, la medesima notifica deve essere effettuata anche in favore

[84] V. *supra*, par. 2.1 e 2.2.

[85] CGUE, 27 ottobre 2022, *Proximus*, C-129/21.

[86] Così dispone l'art. 12, par. 2, Dir. 2002/58/CE: «Gli Stati membri assicurano che gli abbonati abbiano la possibilità di decidere se i loro dati personali – e, nell'affermativa, quali – debbano essere riportati in un elenco pubblico, sempreché tali dati siano pertinenti per gli scopi dell'elenco dichiarati dal suo fornitore. Gli Stati membri provvedono affinché gli abbonati abbiano le possibilità di verificare, rettificare o ritirare tali dati. Il fatto che i dati non siano riportati in un elenco pubblico di abbonati la verifica, la correzione o il ritiro dei dati non devono comportare oneri».

[87] CGUE, 27 ottobre 2022, cit., pt. 22.

[88] *Ibidem*, pt. 83.

del titolare iniziale, che dal suo punto di vista rappresenta la fonte da cui ha acquisito i dati[89]. Ciò, affinché quest'ultimo titolare adegui la propria lista di abbonati che trasmette periodicamente a tale fornitore, in modo tale da isolare i dati dei suoi abbonati che hanno manifestato la volontà di revocare il loro consenso[90].

A supporto di questa conclusione, è richiamato anche l'art. 7, par. 3, Reg. cit. in tema di revoca del consenso: posto che, negli scenari descritti, più titolari si basano sull'unico consenso dell'interessato per effettuare un trattamento connotato dalla medesima finalità (consistente, come detto, nel pubblicare i dati sugli elenchi telefonici), l'interessato deve potersi rivolgere a uno solo di questi titolari per revocare il proprio consenso a tale trattamento, come svolto da ognuno dei diversi titolari coinvolti, considerato altresì che la revoca dev'essere agevole quanto la prestazione del consenso[91]. Per garantire l'effettività del diritto di revoca, invero, è necessario che il titolare-destinatario informi non solo i destinatari cui esso stesso ha trasmesso i dati, ma anche, a monte, ogni altro soggetto che gli abbia fornito tali dati[92]. Un simile obbligo di informazione avrebbe l'obiettivo di prevenire qualsiasi possibile violazione delle norme stabilite dal GDPR per assicurare il diritto alla protezione dei dati personali e, in questo senso, rientrerebbe nell'obbligo di adozione delle misure adeguate previsto dall'art. 24 Reg. cit.[93].

Le conclusioni della Corte sono di grande impatto, perché, pur non collegando determinati obblighi al mero ruolo di «destinatario», comunque giungono a stabilire adempimenti aggiuntivi per il titolare del trattamento laddove quest'ultimo sia *anche* un destinatario. Ciò, innanzi a una disciplina che, si è detto, non stabilisce specifici obblighi e responsabilità per tale figura[94].

Ne deriva che la qualificazione come «destinatario» determina un'estensione delle situazioni giuridiche passive proprie del *controller*, consistente nell'ampliamento degli obblighi a esso imposti dalle elastiche disposizioni in tema di responsabilizzazione, dettata dalla necessità di assicurare l'effettività dei diritti dell'interessato (nella specie, il diritto di revoca del consenso). Tali disposizioni, basate sulla considerazione della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche (art. 24 Reg. cit.), devono essere applicate considerando anche la peculiare posizione del destinatario e, per quanto qui interessa, il fatto che esso tratta dati personali ricevuti da un altro titolare, sulla base di un consenso acquisito dal primo; da questo, deriva la necessità per il titolare-destinatario di adottare misure adeguate per assicurare che

[89] *Ibidem*.

[90] *Ibidem*. La vicenda in esame, invero, scaturisce dal fatto che il fornitore degli elenchi telefonici, pur avendo dato seguito a una prima richiesta di revoca del consenso dell'interessato, provvedeva nuovamente a pubblicare i dati del medesimo, a seguito della ricezione, da parte dell'operatore telefonico, di liste degli abbonati recanti i dati dell'interessato non aggiornati sul punto della revoca del suo consenso (*Ibidem*, ptt. 21 ss.).

[91] *Ibidem*, pt. 87.

[92] *Ibidem*, pt. 85.

[93] *Ibidem*, pt. 86.

[94] V. *supra*, par. 1, coerentemente a quanto indicato dall'EDPB nelle Linee guida 7/2020.

i soggetti da cui ha ricevuto comunicazione dei dati personali siano informati delle eventuali revoche del consenso degli interessati[95].

Proseguendo oltre, nella sentenza in questione la Corte offre dei chiarimenti anche rispetto all'applicazione, negli scenari descritti, dell'art. 17, par. 2, Reg. cit. in tema di diritto all'oblio, parimenti rilevante rispetto alla figura del destinatario[96]. Ebbene, richiamato l'obiettivo dell'obbligo stabilito in tale disposizione, costituito dal «rafforzamento del diritto all'oblio nell'ambiente *online*», rispetto, in particolare, alle «informazioni messe a disposizione su Internet dai gestori dei motori di ricerca che trattano dati pubblicati *online*» (cfr. il *considerando* n. 66 Reg. cit.)[97], è affermato che il titolare del trattamento che pubblica dati personali negli elenchi telefonici è tenuto, in base all'art. 17, par. 2, Reg. cit., all'adozione di misure ragionevoli per informare della richiesta di cancellazione dei dati che gli è stata rivolta dal proprio abbonato i gestori dei motori di ricerca, i quali trovano le citate informazioni pubblicate in rete, le indicizzano, le memorizzano temporaneamente e le mettono a disposizione di terzi come autonomi titolari[98]. I *providers* che offrono tali servizi, invero, nel contesto in esame sono "destinatari" del trattamento svolto dal titolare che, pubblicando gli elenchi telefonici, mette a loro disposizione i dati personali contenuti in tali elenchi.

La sentenza in esame risulta d'interesse anche rispetto a un altro passaggio, inerente alla condizione di *liceità del consenso*, prevista, come detto, per abilitare l'inserimento dei dati personali degli abbonati negli elenchi telefonici pubblici da parte dell'operatore di servizi telefonici o di altre imprese terze (art. 12, par. 2, Dir. 2002/58/CE). Ebbene, su tale questione la Corte rileva che un simile consenso «non presuppone che, alla data in cui esso è prestato, la persona interessata conosca necessariamente l'identità di tutti i fornitori di elenchi telefonici che tratteranno i suoi dati personali»[99]. Il consenso, dunque, è da ritenersi conforme agli stringenti requisiti richiesti ai fini della sua validità dal regolamento europeo (art. 4, par. 1, n. 11, Reg. UE n. 679/2016)[100], tra i quali figurano quelli relativi al suo carattere "informato" e alla sua "specificità", nonostante la sua acquisizione non sia anticipata dalla fornitura all'interessato-abbonato di informazioni puntuali sull'identità di tutti i fornitori che, sulla sua base, tratteranno i dati personali. Detta manifestazione di volontà, infatti, è considerata idonea a produrre i suoi effetti autorizzativi[101] non solo rispetto

[95] *Ibidem*, pt. 90.

[96] V. *supra*, par. 2.1.

[97] CGUE, 27 ottobre 2022, cit., pt. 93.

[98] *Ibidem*, pt. 96. La Corte, tanto chiarito, conclude affermando che l'art. 17, par. 2, Reg. cit. «non osta a che un'autorità di controllo nazionale ordini a un fornitore di elenchi telefonici, al quale l'abbonato di un operatore di servizi telefonici ha chiesto di non pubblicare più i dati personali che lo riguardano, di adottare "misure ragionevoli", ai sensi di tale disposizione, al fine di informare i gestori dei motori di ricerca di tale richiesta di cancellazione dei dati» (*Ibidem*, pt. 99).

[99] *Ibidem*, pt. 55.

[100] Com'è noto, in base all'art. 94 del Reg. UE n. 679/2016, il "consenso" richiamato dalla Dir. 2002/58/CE deve oggi intendersi come quello disciplinato dal GDPR (cfr. ad es. CGUE, 1° ottobre 2019, *Planet49*, C-673/17, ptt. 60 ss.).

[101] Sulla tesi relativa alla natura giuridica del consenso come atto di autorizzazione si vedano, seppur con rilevanti differenze di cui non è possibile dare conto in questa sede, D. Messinetti, *Circolazio-*

al trattamento effettuato a cura del titolare che la riceve, ma altresì con riferimento ai trattamenti ulteriori previsti per la medesima finalità da qualsivoglia successivo destinatario-titolare[102]. Ne emerge, allora, quella compressione del diritto alla protezione dei dati personali – già richiamata in precedenza, rispetto alla possibilità di indicare i destinatari anche solo per categoria (artt. 13, par. 1, lett. *e)* e 14, par. 1, lett. *e)*, Reg. cit.)[103] – dettata dalla necessità di considerare tale diritto, nonostante il suo carattere "fondamentale" (artt. 8 Carta dei diritti fondamentali UE e 16 TFUE; art. 2 Cost.)[104], alla luce della sua «funzione sociale» e, quindi, di contemperarlo, secondo proporzionalità (art. 52 Carta dei diritti fondamentali UE), con gli altri diritti e libertà in gioco (*considerando* n. 4 Reg. cit.)[105].

Rispetto alla figura del destinatario, occorre soffermarsi altresì sulla sentenza della Corte di giustizia UE del 12 gennaio 2023[106]. Il caso riguarda l'esercizio del diritto di accesso (art. 15 Reg. UE n. 679/2016) da parte di un interessato che richie-

ne dei dati personali e dispositivi di regolazione dei poteri individuali, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1998, pp. 350 ss.; S. Patti, *Commento* sub *art. 23*, in C.M. Bianca-F.D. Busnelli (a cura di), *La protezione dei dati personali*, cit., pp. 541 ss.; G. Alpa, *La "proprietà" dei dati personali*, in N. Zorzi Galgano (a cura di), *Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR*, cit., pp. 18 ss.; S. Mazzamuto, *Il principio del consenso e il problema della revoca*, in R. Panetta (a cura di), *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, Milano, 2006, I, pp. 1021 ss.; A. Fici-E. Pellecchia, *Il consenso al trattamento*, in R. Pardolesi (a cura di), *Diritto della riservatezza e circolazione dei dati personali*, Milano, 2003, I, pp. 503 ss.; F. Bravo, *Il consenso e le altre condizioni di liceità del trattamento di dati personali*, in G. Finocchiaro (a cura di), *Il nuovo Regolamento europeo sulla* privacy *e sulla protezione dei dati personali*, cit., p. 142 ss.

[102] CGUE, 27 ottobre 2022, cit., pt. 49, richiamando altresì CGUE, 5 maggio 2011, *Deutsche Telekom*, C-543/09, pt. 65. È bene evidenziare che l'osservazione della Corte riguarda il consenso nel peculiare contesto dell'art. 12, par. 2, Dir. 2002/58/CE e non può quindi essere estesa al di là di tale speciale ambito, considerato che la condizione di liceità del consenso produce invero limitati effetti nelle catene di trattamento in cui intervengono più destinatari-titolari (v. in particolare, *supra*, par. 3.1, per l'orientamento del Garante relativamente alla validità del consenso in tali scenari). In ogni caso, resta ferma la necessità di acquisire un nuovo consenso laddove la finalità perseguita mediante il trattamento ulteriore sia diversa da quella iniziale e giustificata dal consenso (CGUE, 27 ottobre 2022, cit., pt. 50). Sul punto, si ricorda altresì che, dall'art. 6, par. 4, Reg. cit., letto alla luce del *considerando* n. 50 Reg. cit., emerge che per il trattamento ulteriore di dati personali previsto per finalità diverse da quelle originarie, ma compatibili con queste ultime (art. 5, par. 1, lett. *b)*, Reg. cit.), non occorre una base giuridica separata da quella posta a fondamento del trattamento iniziale. A ogni modo, il Comitato europeo per la protezione dei dati ha avuto modo di chiarire che tale "estensione" della condizione di liceità originaria non può mai aversi laddove la stessa sia costituita dal consenso dell'interessato, visto che il consenso è valido solo se informato e specifico (art. 4, par. 1, n. 11, Reg. cit.) (cfr. EDPB, *Linee guida 01/2020 sul trattamento dei dati personali nel contesto dei veicoli connessi e delle applicazioni legate alla mobilità*, ver. 2.0, 9 marzo 2021, p. 15). Sul trattamento ulteriore di dati personali, v. altresì CGUE, 20 ottobre 2022, *Digi*, C-77/21.

[103] V. *supra*, par. 2.

[104] In tema, v. S. Rodotà, *Data Protection as a Fundamental Right*, in S. Gutwirth-Y. Poullet-P. De Hertc. De Terwangne-S. Nouwt (eds.), *Reinventing Data Protection?*, Amsterdam, 2009, pp. 77 ss.

[105] In merito alla «funzione sociale» del diritto alla protezione dei dati personali, v. A. Ricci, *Sulla «funzione sociale» del diritto alla protezione dei dati personali*, in *Contratto e Impresa*, 2017, pp. 586 ss.; F. Bravo, *Sul bilanciamento proporzionale dei diritti e delle libertà "fondamentali", tra mercato e persona: nuovi assetti nell'ordinamento europeo?*, cit., pp. 205 ss.

[106] CGUE, 12 gennaio 2023, *Österreichische Post*, C-154/21.

deva espressamente al titolare del trattamento di indicargli l'identità degli eventuali destinatari a cui aveva comunicato i suoi dati personali, il quale si limitava a riscontrare la richiesta indicando i destinatari solamente per categoria[107]. Sorgeva pertanto un contrasto sull'interpretazione da fornire all'art. 15, par. 1, lett. *c)*, Reg. cit., laddove esso include tra le informazioni oggetto del diritto di accesso «i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati», rispetto al quale la Corte suprema austriaca (*Oberster Gerichtshof*) sottoponeva questione pregiudiziale alla Corte di giustizia[108].

Per i giudici di Lussemburgo, l'art. 15, par. 1, lett. *c)*, Reg. cit. attribuisce all'interessato il diritto di ottenere informazioni anche sull'identità dei concreti destinatari ai quali i dati sono stati o saranno comunicati. Ciò, per molteplici ragioni, emergenti dal contesto entro il quale si inserisce la disposizione citata. Anzitutto, il *considerando* n. 63 Reg. cit. prevede il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in relazione ai destinatari, senza indicazioni limitanti tale diritto alle sole categorie di essi[109]. Sul piano dei principi, ai quali qualsiasi trattamento di dati personali deve conformarsi[110], è chiarito che, per garantire il diritto di accesso, occorre rispettare anche il principio di trasparenza (art. 5, par. 1, lett. *a)*, Reg. cit.), dal quale discende che l'interessato deve disporre di «informazioni sulle modalità con cui i suoi dati personali sono trattati e che tali informazioni siano facilmente accessibili e comprensibili», come indicato al *considerando* n. 39 Reg. cit.[111]. A seguire, condividendo le conclusioni dell'avvocato generale G. Pitruzzella, è evidenziato come le disposizioni in esame, diversamente dagli artt. 13 e 14 del regolamento europeo, non prevedano un mero obbligo per il titolare, ma «un vero e proprio diritto di accesso a favore dell'interessato, di modo che quest'ultimo deve poter scegliere se ottenere le informazioni concernenti, ove possibile, i destinatari specifici cui detti dati sono stati o saranno comunicati o quelle riguardanti le categorie di destinatari»[112]. È poi osservato che l'interpretazione offerta si rende necessaria per garantire l'effetto utile delle altre disposizioni in tema di diritti dell'interessato (artt. 16-19, 21, 79 e 82 Reg. cit.), posto che il diritto di accesso è strumentale all'esercizio di questi ultimi[113]. L'art. 15, par. 1, lett. *c)* del GDPR, sul punto, ha un ruolo chiave, in quanto «costituisce una

[107] *Ibidem*, ptt. 17 ss.
[108] *Ibidem*.
[109] *Ibidem*, pt. 33.
[110] *Ibidem*, pt. 34. Trattasi di orientamento consolidato: cfr. ad es. CGUE, 3 aprile 2025, *Ministerstvo zdravotnictví*, C-710/23, pt. 33; CGUE, 9 gennaio 2025, *Mousse*, C-394/23, pt. 22; CGUE, 4 ottobre 2024, *Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond*, C-621/22, pt. 27; CGUE, 11 luglio 2024, *Meta Platforms Ireland*, C-757/22, pt. 49; CGUE, 16 gennaio 2019, *Deutsche Post*, C-496/17, pt. 57.
[111] *Ibidem*, pt. 35.
[112] *Ibidem*, pt. 36.
[113] *Ibidem*, ptt. 38, 39 e 42. A monte, la Corte evidenzia infatti che «l'esercizio di tale diritto di accesso deve consentire all'interessato di verificare non solo che i dati che lo riguardano siano corretti, ma anche che siano trattati in modo lecito (v., per analogia, sentenze del 17 luglio 2014, *YS e a.*, C-141/12 e C-372/12, EU:C:2014:2081, punto 44, nonché del 20 dicembre 2017, *Nowak*, C-434/16, EU:C:2017:994, punto 57), in particolare che essi siano stati comunicati a destinatari autorizzati (v., per analogia, sentenza del 7 maggio 2009, *Rijkeboer*, C-553/07, EU:C:2009:293, punto 49)» (CGUE, 12 gennaio 2023, cit., pt. 37).

delle disposizioni destinate a garantire che le modalità attraverso le quali i dati personali sono trattati siano trasparenti per l'interessato»[114]. Conseguentemente, le informazioni fornite ai sensi di tale disposizione devono essere «le più esatte possibili»[115]. L'interpretazione sulla necessità di indicare i concreti destinatari, in ultimo, è ritenuta necessaria anche alla luce dell'obiettivo del regolamento di «garantire un elevato livello di protezione delle persone fisiche all'interno dell'Unione»[116].

A ogni modo, la Corte, osservato che il diritto alla protezione dei dati personali va considerato alla luce della sua «funzione sociale», non costituendo una «prerogativa assoluta», dovendo essere contemperato con altri diritti fondamentali, secondo proporzionalità (*considerando* n. 4), precisa i limiti del diritto di accesso alle informazioni sui destinatari specifici. Nella specie, è chiarito che il titolare può soddisfare le richieste di esercizio di tale diritto comunicando le sole categorie di destinatari laddove, in specifiche circostanze, sia impossibile fornire informazioni sui destinatari concreti, «in particolare qualora questi ultimi non siano ancora noti», nonché quando «dimostri che le richieste di accesso dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, del RGPD»[117]. Ne emerge la valorizzazione delle esigenze del titolare riportabili, in ultimo, alla libertà di circolazione dei dati personali[118], tale per cui quest'ultimo può lecitamente esercitare il proprio potere di predisposizione del trattamento[119] anche laddove non sia in grado di individuare, fin dalla progettazione del medesimo (art. 25, par. 1, Reg. cit.), i destinatari concreti ai quali prevede di comunicare i dati. Trattasi di conclusione coerente con quanto emerge da altre disposizioni del regolamento, come quelle relative agli obblighi di trasparenza stabilite agli artt. 13 e 14, che consentono di rispettare il principio di trasparenza anche fornendo informazioni sulle mere categorie di destinatari[120].

Rispetto alla figura del destinatario nel contesto degli adempimenti di trasparenza imposti al titolare del trattamento, occorre soffermarsi sulla sentenza della Corte di giustizia del 4 settembre 2025[121], mediante la quale sono stati forniti rilevanti chiarimenti sull'obbligo di fornire informazioni in merito agli eventuali destinatari o

[114] *Ibidem*, pt. 42.
[115] *Ibidem*, pt. 43.
[116] *Ibidem*, pt. 44.
[117] CGUE, 12 gennaio 2023, cit., pt. 48-49.
[118] Sulla libertà di circolazione dei dati, cfr. F. Bravo, *Il "diritto" a trattare dati personali nello svolgimento dell'attività economica*, cit., pp. 137 ss.; R. Messinetti, *Circolazione dei dati personali e autonomia privata*, in *Federalismi.it*, 2019, pp. 16 ss.; E. Tosi, *Dati personali e contratto: un ossimoro apparente*, in *EJPLT*, 2023, pp. 71 ss.
[119] Sull'utilizzo della teoria del potere di predisposizione, originata con riferimento al contratto (v. M. Maggiolo, *Il contratto predisposto*, Padova, 1996), rispetto al trattamento di dati personali, cfr. F. Bravo, *Il "diritto" a trattare dati personali nello svolgimento dell'attività economica*, cit., spec. pp. 107 ss.; Id., *L'«architettura» del trattamento e la sicurezza dei dati e dei sistemi*, cit., pp. 814 ss.
[120] In tema di diritto di accesso alle informazioni sui destinatari o sulle categorie di destinatari, si v. altresì CGUE, 7 maggio 2009, *Rijkeboer*, C-553/07, inerente al periodo di conservazione di dette informazioni imposto al titolare del trattamento per soddisfare le richieste di esercizio di tale diritto, come disciplinato dall'art. 12, lett. *a)*, Dir. 95/46/CE.
[121] CGUE, 4 settembre 2025, *SRB v EDPS*, C-413/23 P.

alle eventuali categorie di destinatari stabilito in caso di raccolta dei dati presso l'interessato, in particolare ai sensi dell'art. 15, par. 1, lett. *d)*, Reg. UE n. 1725/2018[122].

Il caso è relativo a una controversia tra il Comitato di risoluzione unico (CRU o SRB, "*Single resolution board*") e il Garante europeo per la protezione dei dati (EDPS), scaturita da taluni reclami presentati nei confronti di quest'ultima autorità, tramite i quali gli interessati lamentavano che il CRU avesse trasferito a Deloitte e a un istituto di credito i loro dati personali senza essere stati previamente edotti in merito mediante la fornitura di un'idonea informativa, così violando i doveri di trasparenza di cui al Reg. cit., come appunto veniva accertato dal Garante europeo. Secondo il CRU, non poteva ravvisarsi alcun illecito, in quanto Deloitte non avrebbe ricevuto informazioni costituenti, dal suo punto di vista, «dati personali» (art. 3, par. 1, n. 1, Reg. cit., analogo all'art. 4, par. 1, n. 1 del GDPR) e perciò non doveva essere esplicitata tra i destinatari dei dati personali. Per l'EDPS, invece, tale argomentazione non risultava condivisibile, in quanto le informazioni comunicate, essendo state sottoposte a un processo di mera «pseudonimizzazione» (art. 3, par. 1, n.. 6, Reg. UE n. 1725/2018, analogo all'art. 4, par. 1, n. 5 del GDPR)[123], non potevano ritenersi anonimizzate[124]. Il CRU impugnava la decisione del Garante europeo innanzi al Tri-

[122] Pur essendo la normativa applicabile al caso in esame costituita dal Reg. UE n. 1725/2018, la sentenza è rilevante anche rispetto al Reg. UE n. 679/2016, avendo per oggetto l'interpretazione di disposizioni analoghe a quelle previste in tale ultimo regolamento e, in quanto tali, da interpretare allo stesso modo (sul punto, cfr. per analogia CGUE, 7 marzo 2024, *OC/Commissione*, C-479/22, pt. 43).

[123] Sull'anonimizzazione, cfr. ad es. G. Finocchiaro, Privacy *e protezione dei dati personali. Disciplina e strumenti operativi*, Bologna, 2012, pp. 51 ss.; G. Buttarelli, *Banche dati e tutela della riservatezza*, Milano, 1997, pp. 163 ss.; P. Ohm, *Broken Promises of Privacy: Responding to the Surprising Failure of Anonymization*, in *UCLA Law Review*, 2009, pp. 1701 ss.; K. El Emam-C. Álvarez, *A critical appraisal of the Article 29 Working Party Opinion 05/2014 on data anonymization techniques*, in *International Data Privacy Law*, 2015, pp. 73 ss.; N. Purtova, *The law of everything. Broad concept of personal data and future of EU data protection law*, in *Law, Innovation and Technology*, 2018, pp. 40 ss.; Ead., *From knowing by name to targeting: the meaning of identification under the GDPR*, in *International Data Privacy Law*, 2022, pp. 163-183; O. Tene-J. Polonetsky, *Privacy in the Age of Big Data. A Time for Big Decisions*, in *Stanford Law Review*, 2012, pp. 63 ss.; G. D'Acquisto-M. Naldi, Big Data *e* privacy by design, Torino, 2017, pp. 41 ss.; I.S. Rubinstein-W. Hartzog, *Anonymization and Risk*, in *Washington Law Review*, 2016, pp. 704 ss.; S. Stalla-Bourdillon-A. Knight, *Anonymous Data v. Personal Data—A False Debate: an EU Perspective on Anonymization, Pseudonymization and Personal Data*, in *Winsconsin International Law Journal*, 2017, pp. 288 ss.; C. Foglia, *Il dilemma (ancora aperto) dell'anonimizzazione e il ruolo della pseudonimizzazione nel GDPR*, in R. Panetta (a cura di), *Circolazione e protezione dei dati personali tra libertà e regole del mercato*, Milano, 2019, pp. 311 ss.; E. Pellecchia, *Dati personali, anonimizzati, pseudonimizzati, de-identificati: combinazioni possibili di livelli molteplici di identificabilità nel GDPR*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2020, pp. 361 ss.

[124] Sulla pseudonimizzazione, cfr. ad es. G. D'Acquisto-M. Naldi, Big Data *e* privacy by design, cit., pp. 117 ss.; S. Stalla-Bourdillon-A. Knight, *Anonymous Data v. Personal Data—A False Debate: an EU Perspective on Anonymization, Pseudonymization and Personal Data*, cit., pp. 286 ss.; S.Y. Esays, *The role of anonymisation and pseudonymisation under the EU data privacy rules: beyond the 'all or nothing' approach'*, in *EJLT*, 2015, pp. 1 ss.; E. Pellecchia, *Dati personali, anonimizzati, pseudonimizzati, de-identificati: combinazioni possibili di livelli molteplici di identificabilità nel GDPR*, cit., pp. 361 ss.; C. Foglia, *Il dilemma (ancora aperto) dell'anonimizzazione e il ruolo della pseudonimizzazione nel GDPR*, cit., pp. 319 ss.; C. del Federico-A.R. Popoli, *Le*

bunale UE, che accoglieva il ricorso e annullava la stessa[125]. La sentenza del Tribunale UE veniva allora appellata presso la Corte di giustizia, che in ultimo accoglieva il ricorso dell'EDPS e provvedeva all'annullamento della sentenza di primo grado.

Nella vicenda in esame, gli aspetti relativi agli obblighi di trasparenza riguardanti i destinatari sono connessi alla questione circa il carattere "personale" o meno dei dati pseudonimizzati. Conviene allora chiarire brevemente che la Corte di giustizia, sul punto, ha da ultimo riconosciuto che tali dati possono qualificarsi come dati "anonimizzati", dal punto di vista del destinatario, laddove siano state implementate misure idonee ad escludere che questi possa identificare l'interessato, circostanza da valutarsi, secondo giurisprudenza costante[126], applicando il test di ragionevolezza (enucleato al *considerando* n. 16 Reg. cit., analogo al *considerando* n. 26 del GDPR), il quale, in estrema sintesi, mira a verificare se risulti ragionevolmente probabile l'utilizzo di mezzi per identificare una persona fisica da parte del titolare del trattamento o di un terzo[127]. Ciò, fermo restando che, dalla prospettiva del titolare del trattamento, i dati comunicati restano "personali", tenuto anche conto che la pseudonimizzazione presuppone per definizione che il *controller* abbia la disponibilità delle «informazioni aggiuntive» abilitanti la "re-identificazione" degli interessati[128]. La Corte, così statuendo, conferma il proprio orientamento secondo il quale la classificazione dei dati personali deve svolgersi secondo un approccio di tipo relativo (e, segnatamente, "soggettivo")[129], precisando che il medesimo si applica anche al caso dei dati pseudonimizzati. Secondo tale approccio, nella specie, la natura di «dati personali» di determinate informazioni è variabile, essendo legata alla dimensione con-

definizioni, cit., pp. 106-107; D. Foresta, *Pseudonimizzazione e anonimizzazione dei dati personali contenuti nelle decisioni giudiziarie*, in *Persona e Mercato*, 2024, pp. 129 ss. Più ampiamente, sulle disposizioni del GDPR in materia di "architettura" e di "sicurezza del trattamento" di dati personali, v. F. Bravo, *L'«architettura» del trattamento e la sicurezza dei dati e dei sistemi*, cit., pp. 775 ss.

[125] Trib. UE, 26 aprile 2023, *SRB v EDPS*, T-557/20. In merito, cfr. S. Stalla-Bourdillon, *Identifiability, as a Data Risk: Is a Uniform Approach to Anonymisation About to Emerge in the EU?*, in *European Journal of Risk Regulation*, 2025, pp. 8 ss.; S. Faillace, *Prospettive civilistiche in ordine agli spazi di condivisione dei dati sanitari alla luce del Regolamento EHDS*, Milano, 2025, pp. 76 ss.

[126] In tema di anonimizzazione e qualificazione dei «dati personali», oltre alla sentenza in esame, cfr. CGUE, 7 marzo 2024, *IAB Europe*, C-604/22; CGUE, 7 marzo 2024, *OC/Commissione*, C-479/22 P; CGUE, 9 novembre 2023, *Gesamtverband Autoteile-Handel*, C-319/22; CGUE, 19 ottobre 2016, *Breyer*, C-582/14.

[127] CGUE, 4 settembre 2025, cit., ptt. 68 ss.

[128] *Ibidem*.

[129] Sull'impostazione relativa e quella, ad essa opposta, assoluta in riferimento alla classificazione dei «dati personali» (o, da altro punto di vista, con riguardo alla qualificazione dei dati anonimi), cfr. G. Finocchiaro, *Introduzione*, in Ead. (a cura di), *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome e identità personale*, Milano, 2008, pp. XVIII ss.; Ead., Privacy *e protezione dei dati personali. Disciplina e strumenti operativi*, cit., pp. 51 ss.; G. Spindler-P. Schmechel, *Personal Data and Encryption in the European General Data Protection Regulation*, in *JIPITEC*, 2016, pp. 165 ss.; M. Finck-F. Pallas, *They who must not be identified—distinguishing personal from non-personal data under the GDPR*, in *International Data Privacy Law*, 2020, pp. 17 ss.; E. Pellecchia, *Dati personali, anonimizzati, pseudonimizzati, de-identificati: combinazioni possibili di livelli molteplici di identificabilità nel GDPR*, cit., p. 365; D. Groos-E. Van Veen, *Anonymised Data and the Rule of Law*, in *European Data Protection Law Review*, 2020, pp. 502 ss.

testuale del trattamento, e può mutare, segnatamente, in base al soggetto considerato, o meglio del trattamento da egli previsto e del contesto di riferimento. Il fatto che determinati dati siano "personali" per un certo attore, detto altrimenti, non comporta automaticamente che essi siano tali per ogni altro soggetto.

Tanto chiarito, rispetto all'obbligo di trasparenza sui destinatari o sulle relative categorie, è affermato che il medesimo deve essere eseguito dal titolare del trattamento a prescindere dal fatto che, per i destinatari, i dati abbiano carattere "personale"[130]. In questo senso, anche laddove, dall'angolo visuale del destinatario, le informazioni ricevute non possano classificarsi come «dati personali», il titolare che intende effettuarne la comunicazione a questi deve previamente informare di ciò l'interessato. La premessa, è che dalla giurisprudenza della Corte, coerentemente al descritto approccio relativo, «la prospettiva pertinente per valutare l'identificabilità dell'interessato dipende essenzialmente dalle circostanze che caratterizzano il trattamento dei dati in ciascun caso particolare»[131]. Rispetto all'obbligo di informare l'interessato stabilito all'art. 15, par. 1, lett. *d)*, Reg. cit., la Corte ritiene che esso «si inserisce nel rapporto giuridico esistente tra l'interessato e il titolare del trattamento e, pertanto, ha ad oggetto le informazioni relative a tale persona quali trasmesse a detto titolare, quindi prima di qualsiasi eventuale trasferimento a un terzo»[132]. Di conseguenza, l'identificabilità dell'interessato deve essere valutata al momento della raccolta dei dati e dal punto di vista del titolare, in quanto *(i)* l'obbligo di informazione esaminato è imposto in tale momento[133], considerato che esso *(ii)* è previsto a garanzia degli interessati, per fare in modo che i dati non siano raccolti né comunicati a terzi contro la loro volontà; tale obbligo ha infatti lo scopo di consentire all'interessato «di decidere con piena cognizione di causa se fornire o, al contrario, rifiutare di fornire i suoi dati personali»[134]. D'altra parte, nel caso in esame il trattamento risultava fondato sul consenso e, per manifestare una volontà conforme ai requisiti stabiliti per tale base giuridica (art. 3, par. 1, n. 15, Reg. cit., analogo all'art. 4, par. 1, n. 11 del GDPR), l'interessato deve aver previamente ricevuto le informazioni sul trattamento in tal senso necessarie, anche in applicazione dei principi di trasparenza e correttezza (art. 4, par. 1, lett. *a)*, Reg. cit., analogo all'art. 5, par. 1, lett. *a)* del GDPR), dai quali deriva la necessità di fornire ogni informazione che sia rilevante alla luce delle circostanze e del contesto specifici di trattamento (*considerando* n. 35 Reg. cit.)[135].

---

[130] CGUE, 4 settembre 2025, cit., pt. 112.

[131] *Ibidem*. Ciò, considerato che la definizione di «dati personali» non precisa la prospettiva pertinente per la valutazione del carattere identificabile dell'interessato, mentre il *considerando* n. 16 Reg. cit. si riferisce in modo indifferenziato al «titolare del trattamento» o a «un terzo» (*Ibidem*, pt. 111).

[132] *Ibidem*, pt. 110.

[133] *Ibidem*, ptt. 102-103.

[134] *Ibidem*, ptt. 108-109. Sul punto, si evidenzia che tra le informazioni da fornire all'interessato in caso di raccolta dei dati presso il medesimo vi è anche quella circa la natura di obbligo legale o contrattuale o di requisito necessario per la conclusione di un contratto della comunicazione (*rectius*, conferimento) dei dati personali e, comunque, sull'obbligo dell'interessato di fornire i dati e sulle possibili conseguenze del loro mancato conferimento (art. 15, par. 2, lett. *e)*, Reg. UE n. 1725/2018, analogo all'art. 13, par. 2, lett. *d)* del GDPR).

[135] *Ibidem*, ptt. 105-106.

Quanto osservato dalla Corte risulta coerente con i più ampi rilievi circa il carattere relazionale e relativo del concetto di «destinatario»[136], il quale infatti prevede nella propria struttura l'effettuazione di un'operazione di comunicazione dei dati personali a opera di un altro soggetto; il destinatario è infatti il terminale, in termini soggettivi, di questo trattamento ed è un concetto che deve pertanto essere letto dalla prospettiva di che lo effettua, considerato altresì che la sua funzione è principalmente quella di stabilire o di chiarire gli obblighi posti in capo a tale soggetto, quale titolare del trattamento. In questo senso, le conclusioni della Corte, *mutatis mutandis*, parrebbero estensibili anche agli altri obblighi imposti al titolare con riguardo ai destinatari. Fermo restando che, in questa sede, non risulta possibile affrontare questi aspetti in modo esaustivo, tenendo conto delle diverse sfumature rilevanti, si consideri quanto meno, a titolo indicativo, il diritto di accesso alle informazioni sui concreti destinatari cui i dati sono stati comunicati (art. 15, par. 1, lett. *c)*, Reg. UE n. 679/2016). Ebbene, non sembra ammissibile un'interpretazione di questa disposizione che escluda il diritto di accesso su tali destinatari laddove, dal punto di vista di questi ultimi, le informazioni ricevute non costituiscano «dati personali». Richiamando quanto affermato dalla Corte nella sentenza in esame, infatti, un tale diritto si inserisce nel rapporto giuridico tra l'interessato e il titolare del trattamento (iniziale) e ha quindi ad oggetto le informazioni relative a tale persona come fornite o comunque trattate da tale titolare, prima di qualsiasi eventuale comunicazione (ivi, pur avvenuta) ad altri soggetti[137]. In un simile caso, escludere l'esercizio del diritto di accesso alle informazioni sui concreti destinatari precluderebbe l'effettivo esercizio del potere di governo sui propri dati nel quale si sostanzia il diritto alla protezione dei dati personali, considerato che il diritto di accesso, come accennato, «deve consentire all'interessato di verificare non solo che i dati che lo riguardano siano corretti, ma anche che siano trattati in modo lecito (…), in particolare che essi siano stati comunicati a destinatari autorizzati»[138]. Sotto questo profilo, l'indicazione dell'identità dei concreti destinatari è indispensabile per porre l'interessato nelle condizioni di verificare che i dati potevano essere loro lecitamente comunicati, in quanto da considerarsi anonimi, dalla loro prospettiva, in base al test di ragionevolezza (*considerando* n. 26 Reg. cit.); ciò, tenuto conto che tale test, secondo il descritto approccio relativo, è ancorato alla dimensione contestuale nella quale risulta collocato il trattamento e, dunque, alla considerazione degli specifici soggetti coinvolti nell'ambito di circolazione dei dati e dei

[136] V. *supra*, par. 1, coerentemente alle indicazioni fornite dall'EDPB nelle Linee guida 07/2020, ove si legge che quelli di «destinatario» e di «terzo» sono «concetti relazionali, nel senso che rimandano a una relazione con un titolare o con un responsabile del trattamento da una prospettiva specifica; ad esempio, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento comunica i dati a un destinatario. Un destinatario di dati personali e un terzo possono essere considerati al contempo titolari o responsabili del trattamento da altri punti di vista» (EDPB, *Linee guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR*, cit., p. 31).

[137] CGUE, 4 settembre 2025, cit., pt. 110.

[138] CGUE, 12 gennaio 2023, cit., pt. 37.

relativi mezzi ragionevoli a loro disposizione per re-identificare gli interessati[139]. In questo scenario esemplificativo, inoltre, resta fermo che, dal punto di vista del titolare, la comunicazione ha comunque per oggetto «dati personali» e può quindi essere svolta solo in presenza di una condizione di liceità appropriata (art. 6 Reg. cit.), che l'interessato deve poter valutare.

In ultimo, si intende evidenziare un aspetto ulteriore connesso alla figura del destinatario o, più correttamente, alle operazioni di comunicazione dei dati personali ad altri soggetti, il quale risulta parimenti rilevante rispetto alla valutazione del carattere "personale" dei dati oggetto di trattamento (art. 4, par. 1, n. 1, Reg. UE n. 679/2016) e, dunque, alla verifica circa la stessa applicabilità della normativa di *data protection*, che è da escludersi, come detto, laddove siano trattati esclusivamente dati anonimi o anonimizzati (*considerando* n. 26 Reg. cit.). Trattasi di quanto emergente dalla sentenza della Corte di giustizia del 9 novembre 2023[140], inerente a una controversia tra un'associazione di categoria del commercio all'ingrosso di componenti per automobili e un costruttore di autoveicoli. In questa sede è d'interesse soffermarsi brevemente sulla questione relativa all'eventuale sussistenza, in capo ai costruttori, di un obbligo legale, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. *c)*, Reg. cit. (in riferimento all'art. 61 del Reg. UE n. 858/2018 in materia di omologazione e vigilanza del mercato per i veicoli a motore), di comunicazione agli operatori indipendenti del numero di identificazione dei veicoli ("VIN", *Vehicle Information Number*, noto anche come "numero di telaio") da essi prodotti e attribuiti a ogni mezzo per garantirne la corretta identificazione[141].

Per risolvere tale questione, la Corte esamina se il VIN, consistente in un codice alfanumerico, afferisca alla nozione di "dato personale", giungendo a una conclusione di particolare interesse per gli scenari di trattamento coinvolgenti i destinatari. Il VIN, in quanto tale, non ha carattere "personale", essendo un dato *ad rem*, piuttosto che *ad personam*[142]. A ogni modo, un simile dato «acquisisce tale carattere per chiunque abbia ragionevolmente i mezzi che permettono di associarlo ad una determinata persona», in applicazione del citato test di ragionevolezza[143]. Considerato che tale codice deve figurare nella carta di circolazione di un veicolo, unitamente al nome e all'indirizzo del suo intestatario, il quale può essere costituito da una persona fisica, il VIN deve ritenersi un dato personale della persona fisica menzionata in tale carta, visto che colui che ha accesso al VIN potrebbe disporre dei mezzi che gli

[139] La centralità della dimensione contestuale nel concetto di «dati personali» era stata già evidenziata dallo studio "*What are personal data?*", commissionato dall'autorità di controllo del Regno Unito all'Università di Sheffield (cfr. Aa.Vv., *What are 'Personal Data'? A study conducted for the UK In-formation Commissioner*, The University of Sheffield, 2004, pp. 102 ss.).

[140] CGUE, 9 novembre 2023, *Gesamtverband Autoteile-Handel*, C-319/22. Al riguardo, cfr. S. Stalla-Bourdillon, *Identifiability, as a Data Risk: Is a Uniform Approach to Anonymisation About to Emerge in the EU?*, cit., pp. 5 ss.; L. Keppeler-M. Poncza-A. Wölke, *Lockert der EuGH durch sein FIN-Urteil den strengen „Personenbezug"?*, in *Computer und Recht*, 2024, pp. 20-21.

[141] *Ibidem*, pt. 100.

[142] Conclusioni dell'avvocato generale M. Campos Sánchez Bordona, presentate il 4 maggio 2023, causa C-319/22, pt. 37.

[143] CGUE, 9 novembre 2023, cit., pt. 46.

permettono di utilizzarlo per identificare l'interessato[144]. Tanto precisato, la Corte conclude affermando che, «qualora gli operatori indipendenti possano ragionevolmente disporre di mezzi che consentano loro di collegare un VIN a una persona fisica identificata o identificabile, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, tale VIN costituisce per essi un dato personale, ai sensi dell'articolo 4, punto 1, del RGPD, nonché, indirettamente, per i costruttori di automobili che lo mettono a disposizione, anche se il VIN non è, di per sé, per questi ultimi un dato personale e non lo è, in particolare, qualora il veicolo al quale tale VIN è stato assegnato non appartenga a una persona fisica»[145].

Detto altrimenti, laddove un titolare del trattamento preveda la comunicazione di informazioni che, dal suo punto di vista, non costituiscono «dati personali» a un destinatario per il quale, invece, tali dati, in applicazione del richiamato test di ragionevolezza, possono ritenersi tali, dette informazioni, in modo indiretto, acquisiscono il carattere "personale" anche per il titolare che le comunica. Questo, a prescindere dall'effettuazione del test di ragionevolezza dal punto di vista del titolare del trattamento e, cioè, senza necessità di valutare la concreta capacità – in termini di ragionevolezza – per tale titolare di identificare gli interessati[146]. Detta conclusione, poi ribadita nella richiamata sentenza relativa alla causa C-413/23 P[147], è di grande momento rispetto all'oggetto della presente indagine: la presenza di un destinatario nel contesto di un determinato trattamento può incidere sulla qualificazione delle informazioni che ne formano oggetto alla stregua di «dati personali» (art. 4, par. 1, n. 1, Reg. cit.) dal punto di vista del titolare che ne effettua la comunicazione unicamente in considerazione della ragionevole probabilità di identificare gli interessati (*considerando* n. 26 Reg. cit.) da parte del destinatario stesso, a prescindere, cioè, dallo svolgimento del test di ragionevolezza dall'angolo visuale di colui che opera la comunicazione; questo, in virtù del richiamato effetto indiretto della qualificazione dei dati personali trattati a valle, dal destinatario, su quelli oggetto di trattamento a monte, dal titolare iniziale. Conseguentemente, un determinato attore potrebbe risultare assoggettato alla normativa di *data protection* nel caso in cui almeno uno dei

[144] *Ibidem*, ptt. 47-48.

[145] *Ibidem*, pt. 49.

[146] Sulla coerenza delle conclusioni raggiunti dalla Corte di giustizia UE nella sentenza relativa alla causa C-319/22 con l'impostazione relativa dei dati personali, cfr. V. Rupp-M. Von Grafenstein, *Clarifying "personal data" and the role of anonymisation in data protection law: Including and excluding data from the scope of the GDPR (more clearly) through refining the concept of data protection*, in *Computer Law & Security Review*, 2024, p. 5. Dubita di ciò, invece, S. Rossello, *C-319/22 Gesamtverband Autoteile-Handel eV v. Scania: how to solve the "indirect personal data" riddle?*, in *European Law Blog*, 2024, pp. 5-6

[147] «(…) secondo la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 9 novembre 2023, *Gesamtverband Autoteile-Handel* (Accesso alle informazioni sui veicoli) (C-319/22, EU:C:2023:837, punti 46 e 49), dati che sono di per sé impersonali possono acquisire carattere «personale», qualora il titolare del trattamento li metta a disposizione di altre persone che dispongono di mezzi che consentano con ragionevole probabilità l'identificazione dell'interessato. Da quest'ultima sentenza risulta, in particolare, che – nel contesto di una siffatta messa a disposizione – detti dati presentano un carattere personale tanto per tali persone quanto, indirettamente, per il titolare del trattamento» (CGUE, 4 settembre 2025, cit. pt. 84).

destinatari afferenti all'ambito di circolazione del trattamento a esso riferibile possa ragionevolmente avvalersi di mezzi idonei a identificare l'interessato, nonostante tali dati, dal suo punto di vista, non abbiano carattere "personale".

In breve, la figura del destinatario assume centrale importanza, potendo determinare l'applicazione della normativa di *data protection* in scenari di trattamento che, altrimenti, ne sarebbero sottratti.